



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVI LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 49

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere**

AUDIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AL MINISTERO DELL'INTERNO, ONOREVOLE ALFREDO
MANTOVANO, IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DEL 15
GIUGNO 2010 DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA
DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DELLE SPECIALI MISURE DI
PROTEZIONE, ISTITUITA DALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE
15 MARZO 1991, N. 82, RELATIVA A GASPARE SPATUZZA

51^a seduta: martedì 6 luglio 2010

Presidenza del Presidente Giuseppe PISANU

I N D I C E

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:
 - PISANU (PdL), senatore Pag. 4

Audizione del sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, onorevole Alfredo Mantovano, in relazione alla delibera del 15 giugno 2010 della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, istituita dall'articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, relativa a Gaspare Spatuzza

PRESIDENTE:
 - PISANU (PdL), senatore Pag. 4

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE:
 - PISANU (PdL), senatore Pag. 5, 6, 7 e passim
 GARAVINI (PD), deputato 5, 11
 D'ALIA (UDC-SVP-Aut (UV-MAIE-Io Sud-MRE)) 6, 7, 13
 SISTO (PdL) deputato 6, 12
 LUMIA (PD), senatore 6
 LABOCETTA (PdL), deputato 7, 8, 12
 SERRA (PD), senatore 8, 13
 GARRAFFA (PD), senatore 8
 LI GOTTI (IdV), senatore 8, 13
 TASSONE (UDC), deputato 9
 DELLA MONICA (PD), senatore 9
 MARITATI (PD), senatore 10
 MARINELLO (PdL), deputato 11
 CARUSO (PdL), senatore 13

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per
 l'Interno Pag. 7

Audizione del sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, onorevole Alfredo Mantovano, in relazione alla delibera del 15 giugno 2010 della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, istituita dall'articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, relativa a Gaspare Spatuzza

PRESIDENTE:

- PISANU (PdL), senatore	Pag. 14, 24, 28 e passim
LI GOTTI (IdV), senatore	24, 25, 28
BUONANNO (LNP), deputato	28, 29, 40
LABOCSETTA (PdL), deputato	28
SISTO (PdL) deputato	30, 33
TASSONE (UDC), deputato	33
D'ALIA (UDC-SVP-Aut (UV-MAIE-Io Sud- MRE))	35, 44
CARUSO (PdL), senatore	37
MARINELLO (PdL), deputato	42

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per
l'Interno Pag. 14, 15, 43 e passim

Sconvocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

PRESIDENTE:

- PISANU (PdL), senatore	Pag. 46
------------------------------------	---------

ALLEGATO	Pag. 48
--------------------	---------

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano, accompagnato dal dottor Ugo Taucher, dirigente della segreteria della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Alfredo Mantovano, in relazione alla delibera del 15 giugno 2010 della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, istituita dall'articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, relativa a Gaspare Spatuzza

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del sottosegretario di Stato per l'interno onorevole Mantovano in relazione alla delibera del 15 giugno 2010 della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione relativa a Gaspare Spatuzza.

Ricordo che il sottosegretario Mantovano ha immediatamente trasmesso alla Commissione antimafia il verbale della decisione della Commissione centrale e, successivamente, un'ulteriore documentazione relativa a questo procedimento. Altri documenti erano già nella disponibilità della nostra Commissione. Allo stato attuale la documentazione manca comunque di due atti importanti: i verbali illustrativi della collaborazione di pertinenza delle procure di Firenze e di Caltanissetta alle quali ho già inoltrato formale richiesta di acquisizione. Siamo in attesa di risposta.

Per quel che ho potuto accertare per le vie brevi, dei due verbali il sottosegretario Mantovano non poteva disporre; di essi dispongono i due soggetti originanti i documenti stessi, cioè le due procure. Quindi, a loro abbiamo rivolto la richiesta e starà a loro comunicarci anche il grado di riservatezza che a quella documentazione va accordato.

Avverto che tutti i documenti acquisiti sono stati messi a disposizione della Commissione. Naturalmente, qualora qualcuno lo richiedesse, la seduta verrà segretata.

Sull'ordine dei lavori

GARAVINI. Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori per chiederle di aggiornare l'audizione del sottosegretario Mantovano. Se è vero, infatti, che il Sottosegretario ci ha fornito la documentazione, è anche vero, però, che, come lei ha anticipato, non sono a nostra disposizione i due verbali illustrativi delle procure di Firenze e di Caltanissetta dai quali possiamo trarre tutti gli elementi necessari per controbattere o rispondere alla relazione che il Sottosegretario ha in mente di esporci. Tra l'altro, Presidente, non mi pare rispondente al vero quanto lei ha riferito in merito al fatto che il Sottosegretario non disponga dei due verbali in questione.

PRESIDENTE. Onorevole Garavini, mi sono espresso male: non può disporre lui al di fuori della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione di cui è Presidente; non poteva accordarci lui.

GARAVINI. Indipendentemente dalla possibilità di fornirci i verbali, ritengo estremamente necessario denunciare che nel provvedimento che il Sottosegretario ci ha fatto pervenire, con il quale non è stata concessa la misura di protezione nei confronti di Spatuzza, vengono citati, virgolettati, stralci dei verbali illustrativi delle due procure di cui – ripeto – non abbiamo copia e che sono segreti. Ci troviamo di fronte, dunque, ad un grave atto di violazione della legge perché il documento che il Sottosegretario ci ha trasmesso viene espressamente reso libero. In tale documento si dichiara infatti di «non attribuire al presente provvedimento classifica di segretezza», pur contenendo lo stesso stralci derivanti dai due verbali segreti di cui, quindi, abbiamo esigenza di entrare in possesso.

Pertanto, non possiamo che denunciare un'espressa violazione di legge nella misura in cui si è data pubblicità ad atti segreti attraverso un provvedimento come quello presentato dal Sottosegretario che, peraltro, è stato inviato alla stampa prima ancora che alla Commissione antimafia.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Garavini, lei è intervenuta sull'ordine dei lavori. Mi può indicare l'oggetto del suo intervento?

GARAVINI. Presidente, l'oggetto è la richiesta di aggiornare la seduta odierna perché non abbiamo a disposizione la documentazione necessaria per controbattere alla relazione del Sottosegretario.

Peraltro, dalla documentazione che ci è stata presentata trapelano forme di grave scorrettezza nella misura in cui gli stralci dei verbali nella stessa pubblicizzati sembrano essere utilizzati in modo del tutto strumentale evidentemente finalizzato a mettere in discussione la credibilità del collaboratore di giustizia, il che, Presidente, è estremamente contestabile.

PRESIDENTE. Devo presumere che gli stralci che figurano in un documento pubblico siano stati prima desegretati.

D'ALIA. Signor Presidente, sarebbe opportuno acquisire anche un verbale illustrativo che riguarda la procura di Palermo. Le chiedo dunque se dobbiamo richiederne l'acquisizione.

Inoltre, poiché, la documentazione di cui siamo in possesso contiene solo uno stralcio del provvedimento della Commissione centrale, le chiedo se sia possibile acquisire il verbale integrale della riunione dal quale emerge il provvedimento di rigetto del programma di protezione nei confronti di Spatuzza.

PRESIDENTE. Mi sembra che la Commissione sia già in possesso del verbale riguardante la procura di Palermo.

SISTO. Signor Presidente, vorrei intervenire sul metodo che la collega Garavini intende seguire. Si può chiedere il rinvio di una audizione ma non credo che si possano anticipare delle valutazioni di merito su presunte scorrettezze senza che vi sia una interlocuzione. L'intervento sull'ordine dei lavori, quindi, impone a tutti di non anticipare delle valutazioni che si possono poi esprimere soltanto nel merito. In tal modo, infatti, si corre il rischio di non lasciare spazio al contraddittorio, di introdurre, cioè, metodologicamente un non contraddittorio; si fa un intervento sull'ordine dei lavori ma in realtà si interviene sul merito, in ordine al quale non c'è possibilità di risposta perché si procede ad un rinvio. Questo è un metodo che non condivido e che mette i commissari in seria difficoltà per poter interloquire con critiche prima che si entri nel merito.

Chiedo, quindi, signor Presidente, che gli interventi sull'ordine dei lavori siano effettivamente tali. Se viene avanzata una richiesta di rinvio, se ne valuterà l'opportunità, ma le critiche sul merito credo debbano essere riservate all'oggetto della vicenda.

PRESIDENTE. Mi pare ovvio che si debba procedere in questo modo. Pertanto, intendo che chi chiede la parola voglia intervenire sull'ordine dei lavori e, presumibilmente, sulla richiesta dell'onorevole Garavini.

LUMIA. Presidente, in merito alla richiesta avanzata dall'onorevole Garavini, voglio rilevare che oggi dovremmo discutere di un provvedimento che pensa di fondarsi su due verbali illustrativi che non sono in nostro possesso ma che invece vengono richiamati esplicitamente, e quindi resi pubblici, nello stesso provvedimento.

Inoltre, Presidente, proprio in merito al principio del contraddittorio che stamattina viene violato palesemente, faccio presente che siamo privi dell'intero verbale che sta a fondamento della sintesi del provvedimento. Noi invece vogliamo prendere visione del verbale completo, integrale, dell'intera seduta della Commissione centrale – o delle sedute qualora siano state più di una –, quindi di tutte le motivazioni, di tutta la discussione e

di tutte le scelte che sono state fatte all'interno di essa. Questo ci serve per formarci una nostra autonoma valutazione in modo tale da procedere poi ad un contraddittorio completo e adeguato con il Sottosegretario. Tutto questo, signor Presidente, tenuto anche conto del fatto che avanziamo giudizi severissimi (e lo abbiamo fatto anche pubblicamente), ipotizzando addirittura gravissime violazioni di legge.

Pertanto, signor Presidente, ritengo necessario disporre dei documenti nella loro versione integrale, sia dei verbali illustrativi che riteniamo essere stati violati, sia del verbale integrale delle sedute della Commissione centrale utile per conoscere bene le argomentazioni addotte, al fine – ripeto – di avere un contraddittorio serio con il Sottosegretario.

D'ALIA. Signor Presidente, vorrei specificare di avere richiesto l'acquisizione del verbale integrale della seduta della Commissione centrale e del verbale integrale illustrativo della procura di Palermo, di cui credo abbiamo solo uno stralcio. Queste sono le due richieste che ho avanzato senza esprimere alcuna valutazione di merito. Dovremmo acquisire l'atto nella sua interezza anche per quanto riguarda Palermo.

LABOCCETTA. Signor Presidente, il sottosegretario Mantovano, come nel suo stile, non si è mai sottratto ad alcun confronto con questa o con qualsiasi altra Commissione.

Il sottosegretario Mantovano, dalla ricostruzione che il Presidente ha fatto rispetto a questa specifica questione ... (*Commenti del senatore Garraffa*).

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non credo di dovermi difendere.

PRESIDENTE. A conclusione di questo giro di interventi darò la parola al sottosegretario Mantovano per chiarire le circostanze sulle quali è stato interpellato.

LABOCCETTA. Presidente, credo che anche in questa occasione il sottosegretario Mantovano e il Governo si siano comportati correttamente. La sua ricostruzione era così precisa che solo chi vuole equivocare, equivoca.

Detto questo, non vedo perché dovremmo perdere l'occasione e l'opportunità di ascoltare il sottosegretario Mantovano, che potrà chiarire i dubbi o le perplessità che ancora qualcuno vuole immaginare rispetto ad una vicenda che a me pare già estremamente chiara e definita.

Se poi vi sono ulteriori elementi da acquisire, li si acquisiscano dalle fonti deputate, che trasmetteranno la documentazione. Tutti siamo interessati ad avere elementi e documenti, ma mi pare che in questa specifica occasione ancora una volta il Governo, attraverso la figura del sottosegretario Mantovano, abbia risposto correttamente alle nostre sollecitazioni.

SERRA. Questo non è sull'ordine dei lavori, ma sul merito.

LABOCSETTA. Concludendo, vorrei poter ascoltare ...

PRESIDENTE. Senatore Serra ...

LABOCSETTA. Per cortesia, io non interrompo mai nessuno e sono sempre rispettoso. Lo faccia anche il collega che in questo momento ha interesse ...

SERRA. È l'onorevole Sisto che ha posto il problema: questo è merito!

LABOCSETTA. Signor Presidente, il merito l'abbiamo già ascoltato dalla collega Garavini, che ha espresso pesanti giudizi sul comportamento del Governo. Mi consentirà il collega di replicare almeno per questa parte.

Detto questo, vorrei ascoltare il sottosegretario Mantovano – credo sia interesse di tutti sentire quello che dice il Governo –, altrimenti perdiamo un'occasione.

PRESIDENTE. Lei quindi esprime parere contrario alla richiesta di rinvio dell'audizione, avanzata dall'onorevole Garavini?

LABOCSETTA. Sì, signor Presidente.

GARRAFFA. Il Sottosegretario non ha bisogno di difensori.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, qui la parola non è mai stata negata a nessuno. Si sa anche che la mozione di ordine dei lavori si usa come una gomma da masticare.

LI GOTTI. Signor Presidente, pur condividendo alcune delle ragioni indicate dalla senatrice Garavini e da altri colleghi sull'opportunità di avere una completezza di documentazione, è mio parere che il documento che la Commissione ministeriale ci ha inviato, ossia il verbale della Commissione ministeriale del 23 giugno, con cui si delibera l'invio di alcuni documenti, mentre di altri si citano dati ed estremi, in modo particolare i verbali illustrativi della collaborazione, consenta di esprimere le nostre valutazioni in ordine alla delibera della Commissione ministeriale del 15 giugno, reiettiva della richiesta di ammissione al programma speciale. Quindi, pur condividendo la necessità della completezza della documentazione, riterrei opportuno proseguire nei lavori.

Signor Presidente, avendo noi conoscenza, perché a disposizione, della delibera del 15 giugno 2010 con cui non è stata accolta la richiesta di ammissione e dovendo noi interloquire su questo documento, valuti lei l'opportunità che venga sommariamente ricapitolato il contenuto di quel verbale che non abbiamo per esteso, o se non sia invece necessario, sulla

base di un documento che già abbiamo, porre i nostri quesiti ed esprimere i nostri dubbi, cui poi il sottosegretario Mantovano potrà rispondere e fornire chiarimenti. Recepire una sintesi di un documento che già abbiamo, probabilmente prima che da parte nostra si siano mossi o dei rilievi o dei dubbi, penso che, come ordine dei lavori, sia meno proficuo di quanto proporrei.

TASSONE. Signor Presidente, abbiamo discusso su questa audizione alla quale abbiamo dato, come era necessario, la dovuta importanza. La documentazione non è completa. Recuperando il ragionamento fatto da alcuni colleghi, mi affiderei a lei per capire se, dopo l'illustrazione della relazione da parte del Sottosegretario, la discussione può essere utile.

Cosa facciamo se non abbiamo l'intera documentazione? Aspettiamo forse di disporre per tornare in questa sede e porre, con un supplemento di audizione, ulteriori quesiti? Credo che nessuno di noi voglia perdere tempo né occasioni. Questo passaggio però s'inserisce, signor Presidente, in tutte le problematiche che lei ha rappresentato in questa Commissione la settimana scorsa. Mi affido pertanto ad una sua valutazione, perché ritengo che fare svolgere la relazione al Sottosegretario non chiuderà la vicenda in quanto l'onorevole Mantovano si richiamerà ai vari documenti e potrebbero esserci altri elementi da chiarire. Questa è la mia preoccupazione, ovviamente, sul piano della funzionalità. Nessuno di noi – io men che meno – vuole avere sentimenti o atteggiamenti di sfiducia nei confronti del Sottosegretario, tutt'altro, quindi non caricherei più di tanto la vicenda; si tratta soltanto di razionalizzare i nostri lavori.

Ripeto: quando avremo la documentazione completa, faremo un'altra audizione? La Commissione ha un programma di lavori molto pieno sul quale dovremo impegnarci e questa partita dovrebbe essere chiusa. Se questa mattina avvieremo la discussione, il confronto sarà di fatto tronco. Lascerei a lei, Presidente, la valutazione complessiva della situazione, dopo aver perlustrato, attraverso gli interventi, le posizioni e gli atteggiamenti dei colleghi, che guardano, e devono guardare, necessariamente al funzionamento della Commissione. Non ci dividiamo su posizioni e politiche di confronto o di dislocazione in questa Aula, tutt'altro.

DELLA MONICA. Sarò brevissima, Presidente, perché non voglio ripetere quanto già detto dai colleghi.

Sicuramente, l'audizione del Sottosegretario in questa fase risulterebbe monca, poiché non abbiamo la possibilità di interloquire con lui sulla base di alcuni documenti.

Vorrei far presente che avevo richiesto il verbale completo, perché mi interessava conoscere in particolare la posizione della Procura nazionale antimafia, peraltro già resa pubblica attraverso la stampa: quindi non intendiamo violare alcun segreto. Il Procuratore nazionale antimafia, infatti, ha reso una dichiarazione pubblica nella quale ha affermato di aver sostenuto la concessione del programma di protezione.

Nel caso si decida di procedere comunque all'audizione del sottosegretario Mantovano, pur in carenza della documentazione essenziale per il contraddittorio, le chiedo fin d'ora di audire anche il Procuratore nazionale antimafia.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere, vorrei leggervi l'elenco dei documenti di cui disponiamo: proposta di adozione di un piano provvisorio di protezione, in data 28 aprile 2009, avanzata dalla procura della Repubblica di Firenze, Direzione distrettuale antimafia; parere della Direzione nazionale antimafia del 22 luglio 2009; verbale delle dichiarazioni rese da Spatuzza nel processo 37806, in data 4 dicembre 2009, avanti alla corte d'appello di Palermo, sezione II; proposta di adozione del programma speciale di protezione, avanzata congiuntamente dalle direzioni distrettuali antimafia di Firenze e Caltanissetta, in data 15 gennaio 2010; nota del 17 febbraio 2010 della Direzione distrettuale antimafia di Palermo di intesa alla proposta; nota della Direzione nazionale antimafia del 23 aprile 2010.

Questa documentazione ci è stata fornita dal sottosegretario Mantovano ed è stata messa a disposizione della Commissione non appena è pervenuta. Altri documenti erano già nella disponibilità della Commissione, oltre a questi che ho indicato. Ripeto, i soli documenti che non conosciamo, e che peraltro sono stati richiesti rispettivamente alle procure di Caltanissetta e di Firenze, sono i verbali illustrativi della collaborazione.

Con ciò ho inteso chiarire che la documentazione di cui disponiamo è già cospicua.

MARITATI. Presidente, la nostra richiesta non è capziosa né dilatoria. Noi vogliamo servirci della collaborazione del sottosegretario Mantovano per il ruolo e la funzione che egli svolge, al fine di chiarire fino in fondo questa vicenda, che non è di secondaria importanza.

Un collaboratore ritenuto e dichiarato di primaria importanza da parte degli organi giudiziari, in un momento particolarmente delicato, nell'ambito di un accertamento riguardante le stragi del nostro Paese, è stato considerato non idoneo a ricevere il programma di protezione. È un fatto di un'importanza eccezionale. Questa è la premessa. Quindi stiamo affrontando una questione non ordinaria, ma di eccezionale importanza.

Dal momento che la Commissione centrale ha preso una decisione, abbiamo chiesto di audirne il presidente affinché ci spieghi le ragioni per cui si è deciso in quel modo. Tuttavia, per far sì che la discussione e il nostro contributo siano utili e concreti, servono due elementi dei quali non si può fare a meno. Credo che lo stesso sottosegretario Mantovano, nella sua lealtà politica e istituzionale, dovrebbe riconoscere per primo che ciò che dico è la verità.

Innanzitutto, manca il verbale illustrativo, sulla base del quale la Commissione effettua le sue analisi e assume le sue decisioni. Pertanto, abbiamo il diritto e il dovere di disporre dei verbali illustrativi. In secondo luogo, abbiamo il dovere di chiedere – e vi è il dovere di rispondere a

questa richiesta – di disporre del verbale integrale della Commissione centrale, non dell'estratto, del sunto. Vogliamo seguire e conoscere l'intero *iter* dei lavori della Commissione, per capire come il presidente e la Commissione nel suo complesso pervengono a quella decisione.

In mancanza di questi due elementi, riteniamo che l'audizione sarebbe veramente inutile.

MARINELLO. Presidente, è di tutta evidenza che il sottosegretario Mantovano non ha bisogno di avvocati, d'altronde credo che qui gli avvocati non servano né ad una parte né all'altra, poiché ritengo che tutti i commissari, al di là dello schieramento politico, siano interessati a venire in Commissione – in questa come in tutte le altre occasioni – per audire, ascoltare, valutare fatti e circostanze e, successivamente, aprire un dibattito politico. Ritengo che questo, Presidente, debba essere sempre e comunque lo spirito che deve animare i componenti di questa Commissione.

Lei ha letto poco fa un corposo elenco di documenti già a disposizione della Commissione. Ritengo pertanto che oggi si debba approfittare della presenza del Sottosegretario per procedere all'audizione prevista, fermo restando che ci sarà tempo per acquisire altri elementi e fare successive valutazioni. Altrimenti, dovremmo pensare che la richiesta di acquisizione di ulteriori documenti – non me ne vogliano alcuni colleghi che mi hanno preceduto – sia fine a se stessa.

Mi sembra infatti che in alcuni interventi siano state manifestate opinioni preconcepite, visto che qualche collega ha parlato di dure condanne. Ma nei confronti di chi? Siamo qui per audire il sottosegretario Mantovano, quindi ascoltiamo la sua relazione, poi ognuno farà le sue valutazioni, secondo la propria scienza e coscienza. Qualcuno condividerà, altri no, ma questo, cari colleghi, non è assolutamente il tribunale di Dio, quindi chi parla in termini apodittici o estremi, a mio avviso, non rende un buon servizio, oltre che a se stesso, alla propria parte politica e, soprattutto, all'interesse generale del Paese, quindi non è utile ai fini del buon andamento dei lavori della Commissione.

GARAVINI. Presidente, vorrei intervenire ad integrazione del mio intervento iniziale sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. La prego però di non commentare gli interventi di altri colleghi.

GARAVINI. Ad integrazione di quello che dicevo all'inizio della seduta, vorrei semplicemente dire che i due documenti che non sono in nostro possesso non rappresentano l'ennesimo punto di un lungo elenco, ma tutt'altro. È proprio da questi verbali illustrativi che possiamo capire, dedurre se la decisione della Commissione sia stata opportuna o meno. Questi verbali dunque non sono documenti ulteriori, di cui possiamo benissimo fare a meno, dal momento che ce ne sono altri sei. Non è di questo che stiamo parlando. Si tratta dei due verbali illustrativi che possono for-

nirci nel dettaglio gli elementi necessari per essere in grado di valutare se la decisione alla quale è pervenuta la Commissione centrale corrisponda al giusto o meno. Quindi non possiamo farne a meno.

Inoltre, signor Presidente, mi rincresce doverla informare di quanto sto per dire ma credo che sia nostro dovere farlo. Non vuole essere assolutamente una forma di pressione nei suoi confronti, ma credo sia importante che lei sappia che il Gruppo del Partito Democratico è intenzionato a non assistere all'audizione qualora lei, in quanto Presidente, decidesse di procedervi. La prego, quindi, di tenerne conto.

PRESIDENTE. Mi sta costringendo a tenere l'audizione.

Se qualcuno dei colleghi già intervenuti vuole riprendere la parola per integrare le proprie dichiarazioni può farlo, ciò per equità con la facoltà concessa all'onorevole Garavini.

LABOCCETTA. È una questione, Presidente, di metodo e di prospettiva.

Credo che prima di stabilire lo svolgimento di questa audizione lei abbia avuto un incontro in sede di Ufficio di Presidenza con i Presidenti dei Gruppi parlamentari di questa Commissione. Evidentemente lo svolgimento di questa seduta è stato concordato, non so se a maggioranza o meno, con tutte le forze politiche. È quindi arrivato il giorno dell'audizione nel quale è presente il sottosegretario Mantovano che ha sempre dichiarato la disponibilità a volere interloquire con questa Commissione. Improvvisamente, dopo la convocazione e in presenza del rappresentante del Governo, un Gruppo parlamentare annuncia di non volere partecipare ai lavori. Per carità, lo faccia legittimamente. I Gruppi a cui invece interessa ascoltare il Sottosegretario, possono avere questa opportunità o è vietato?

PRESIDENTE. Onorevole Labocchetta, lei però non è intervenuto per integrare il suo precedente intervento.

SISTO. Signor Presidente, vorrei soltanto sottolineare come la necessità di procedere e ascoltare il Sottosegretario è facoltà ovviamente rimessa alla Presidenza e mi dispiace che un Gruppo così qualificato anche sotto il profilo dell'approccio culturale a questi temi minacci addirittura di abbandonare l'Aula. Mi sembra che questo significhi un mancato rispetto delle regole democratiche e se cominciamo a non rispettare le regole per una decisione che non ci appartiene... (*Commenti dal Gruppo PD*)... corriamo il rischio di riconoscere ad un consesso che, come è stato opportunamente detto dall'onorevole Marinello, ha lo scopo di verificare e di aclarare il diritto di avere un approccio che personalmente non condivido.

Pertanto, chiedo che si proceda all'audizione del sottosegretario Mantovano, al di là di qualsivoglia forma di indebita pressione sulla Presidenza.

CARUSO. Signor Presidente, stiamo sfondando il muro della incomprendibilità. È presente il sottosegretario Mantovano che è stato più volte reclamato in quest'Aula per essere ascoltato. L'Ufficio di Presidenza ha disposto un'audizione senza condizioni: non è stato detto da nessuna parte e in nessuna occasione che avremmo sentito il sottosegretario Mantovano «a condizione che». Peraltro, mi permetto di aggiungere che il sottosegretario Mantovano ha sempre rassegnato la propria disponibilità e la propria concreta presenza tutte le volte che queste sono state richieste da questa Commissione. Pertanto, se, una volta ascoltato oggi (come è doveroso fare anche per economia dei nostri lavori), dovesse poi essere necessario ascoltarlo nuovamente, credo che il Sottosegretario non mancherà di presentarsi ancora una volta in questa sede per interloquire nuovamente con la Commissione dopo che saranno stati acquisiti gli ulteriori documenti di cui è fatta richiesta.

Credo veramente che si sia in presenza di una poco comprensibile tempesta in un bicchiere d'acqua. Quindi, signor Presidente, le chiedo di iniziare l'audizione senza indugio.

D'ALIA. Presidente, nel precisare meglio la nostra posizione, anche alla luce di quanto detto da ultimo dal collega Caruso, propongo di ascoltare ora il sottosegretario Mantovano, per proseguire poi la sua audizione in una successiva seduta solo dopo l'acquisizione da parte nostra dei documenti che si presentano fondamentali perché si abbia un quadro oggettivamente chiaro della situazione: quindi, i verbali illustrativi integrali delle tre procure ed il verbale integrale della seduta della Commissione centrale.

Pertanto – ripeto per sintesi – si potrebbe svolgere oggi la prima parte dell'audizione del Sottosegretario con l'illustrazione della sua relazione introduttiva e proseguire con la seconda parte dell'audizione solo dopo avere acquisito gli atti richiesti, magari tra una settimana.

LI GOTTI. Signor Presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori vorrei formalizzare una mia considerazione.

Pur apparendo necessaria – e vedremo in prosieguo se lo sarà ancora di più – l'acquisizione di questi documenti, alcuni nostri interpellati potrebbero comunque essere riformulati per poter così andare avanti nei lavori.

SERRA. Presidente, intervengo a titolo personale per esprimere la mia condivisione in merito alla proposta del senatore D'Alia: ascoltare la relazione del Sottosegretario e poi valutare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei farvi notare in primo luogo che in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai Capigruppo, è stato deciso all'unanimità di convocare in audizione il sottosegretario Mantovano e in quella occasione non è stata avanzata alcuna specifica richiesta di documenti. Peraltro, la Presidenza si è adoperata per acquisirli, tant'è vero che ve ne ho fatta una cospicua elencazione.

In secondo luogo, l'onorevole Mantovano ha dato immediatamente la sua disponibilità, senza porre condizioni di alcun genere; non ha neppure voluto discutere le date garantendo la propria presenza per qualsiasi giorno e ora la Commissione decidesse di fissare.

Faccio poi presente che il nostro programma di lavori prevede per la settimana prossima un sopralluogo a Palermo, quindi, in quella settimana non sarà possibile procedere al seguito dell'audizione. Inoltre, dobbiamo avviare il dibattito sulle stragi e i grandi delitti di mafia degli anni 1992-1993. Da ultimo, ascoltare l'onorevole Mantovano non compromette nulla del futuro; né è detto che questa audizione debba concludersi necessariamente oggi.

Pertanto, procederemo all'audizione del sottosegretario onorevole Mantovano e valuteremo dopo come procedere, alla luce delle considerazioni che emergeranno dalla discussione.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Alfredo Mantovano, in relazione alla delibera del 15 giugno 2010 della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, istituita dall'articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, relativa a Gaspere Spatuzza

PRESIDENTE. Do la parola al sottosegretario Mantovano, pregandolo di fare propria la sollecitazione del senatore Li Gotti – che credo sia condivisa da tutta la Commissione – il quale ha chiesto che nell'illustrazione del provvedimento vi fossero indicazioni più ampie di quelle che abbiamo potuto avere attraverso le sue precedenti comunicazioni scritte.

(I commissari del Gruppo del Partito Democratico abbandonano l'Aula).

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non volete neanche ascoltare le spiegazioni sui dati tecnici relativi ai verbali? Avete avanzato una serie di rilievi sui documenti; ascoltate almeno la parte relativa ai documenti. *(L'onorevole Garavini chiede la parola).*

PRESIDENTE. Onorevole Garavini, ho dato la parola al sottosegretario Mantovano e i lavori procedono con la sua audizione. Tutti avete avuto la possibilità di parlare e di intervenire una seconda volta anche ad integrazione dei vostri interventi.

Mi permetto di raccomandare a lei, onorevole Garavini, in qualità di capogruppo del PD, se non ritenga opportuno presenziare per ascoltare almeno le risposte che con i vostri interventi avete sollecitato all'onorevole Mantovano. Non si può sollevare una questione di carattere procedurale – legittimamente, ben inteso – senza poi ascoltare neppure la risposta dell'interpellato: mi sembrerebbe francamente esagerato. Peraltro, l'onorevole Mantovano è qui in quanto sottosegretario di Stato per l'interno ma, più precisamente, nella veste di presidente di una commissione amministrativa.

GARAVINI. Se lei mi autorizza, Presidente, intervengo per rispondere al Sottosegretario.

LABOCSETTA. Presidente, è un'ora che stiamo qua a parlare sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Onorevole Labocsetta, ho già dato la parola all'onorevole Mantovano e non gliela leva nessuno. Onorevole Mantovano, prego.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, do per scontata la conoscenza del testo del provvedimento adottato dalla Commissione centrale che, come è stato ricordato, ho trasmesso nella stessa giornata della sua emanazione. Per quanto riguarda gli altri documenti richiesti, credo sia opportuno fare qualche precisazione perché mi rendo conto che il gergo burocratese può trarre in equivoco, ma equivoci non ce ne sono.

L'intestazione del provvedimento «Stralcio del verbale di riunione del 15 giugno 2010» sta a significare che esso si riferisce ad un unico atto di verbale che riguarda tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione in quella seduta. Mediamente viaggiamo tra i 30-40 provvedimenti tra piani provvisori, programmi definitivi, estensioni, richieste di interviste, quindi tutto ciò che nell'insieme riguarda la funzionalità del sistema di protezione. Tutto ciò che riguarda la vicenda di Gaspare Spatuzza è contenuto non per riassunto, ma per intero, nell'atto che è stato trasmesso.

Lo stesso verbale di discussione, che la Commissione – immagino (farò questa proposta, ma non è nella mia totale disponibilità) – non avrà difficoltà a desegretare, è di sole tre righe, nelle quali si dà atto di chi è presente, di chi è assente e dell'elenco dei provvedimenti adottati. Non si immagini che il verbale dia conto delle posizioni emerse nel corso della discussione. A tal fine spero possa valere un elemento di analogia, l'unico che può essere preso in considerazione perché francamente un problema del genere non era mai stato sollevato: è come se ci fosse un verbale che riporti le posizioni dei giudici che sono entrati in una camera di consiglio. La camera di consiglio – sarei offensivo a ricordarlo in questa Commissione – è inviolabile. L'unica forma di dissociazione che viene consacrata deriva dalla legge n. 117 del 1988 che, introducendo la responsabilità civile dei magistrati, permette di non subire il danno da una decisione che non si condivide e di esprimere il dissenso in una busta chiusa, che però si apre solo *ex post* e aprirla non è la regola, ma l'eccezione. Lo stesso regime connota il lavoro della Commissione.

Peraltro, tranne che per il Presidente, i nomi degli altri componenti della Commissione non sono neanche noti, per cui *a fortiori* sarebbe ancor più complicato descrivere le loro posizioni nel momento in cui c'è una segretezza anche sui loro nomi. Comunque, se la Commissione ritiene

di chiedere il verbale, non ho difficoltà a trasmetterlo ma – ripeto – si tratta di tre righe che hanno quelle caratteristiche. Questo per quanto riguarda il discorso riguardante lo stralcio.

Vengo ai documenti mancanti. Nella delibera con cui se ne sono trasmessi alcuni, e non altri, utilizzati per la decisione, il criterio scelto è stato di trasmettere i documenti di cui si ha la piena titolarità. Questi sono, con riferimento agli atti dell'autorità giudiziaria, le proposte, i pareri, cioè tutto ciò che costituisce un antecedente procedurale rispetto al provvedimento che è stato adottato. Abbiamo fatto qualcosa di più. Abbiamo trasmesso anche i verbali del 4 dicembre 2009, corte di appello di Palermo, imputato Dell'Utri, perché abbiamo fatto il ragionamento che, pur non essendo nella nostra disponibilità, riguardano un pubblico dibattimento, quindi hanno un regime di pubblicità. Chi è il titolare del segreto su un atto? È colui che ne dispone per intero. L'autorità giudiziaria ci ha trasmesso questi atti in quanto funzionali alla nostra decisione in un regime di segretezza, ma la Commissione non sa – relativamente, per esempio, al verbale illustrativo di Caltanissetta – se tutti gli spunti di indagine forniti dal dichiarante in quel verbale siano ancora oggetto di accertamento giudiziario. Non sapendolo, sarebbe stata da censurare la trasmissione *tout court* di quell'atto, e quindi la richiesta andrebbe indirizzata all'autorità giudiziaria che attesta di avere indagini in corso sulla base dell'atto medesimo.

Trovo non condivisibile anche il rilievo di aver diffuso a mezzo stampa il contenuto del provvedimento, perché ho ritenuto, con il consenso della Commissione ministeriale, di diffondere una nota – che deposito, se può interessare, agli atti della Commissione ministeriale – che è il riassunto asettico del provvedimento, senza alcun riferimento ad atti giudiziari. Ho letto sulle agenzie stralci del provvedimento 24 ore dopo, quando era già stato comunicato, per esempio, alle autorità richiedenti, al destinatario o a chi per lui. Credo sia raro trovare, anzi forse non è mai capitato nella attività della Commissione sui programmi di protezione, da chiunque sia stata composta e presieduta, una violazione di segreto. È poi chiaro che qualche stralcio, nel senso puro del termine, dei verbali che mancano, doveva essere utilizzato per la decisione, perché abbiamo fondato la decisione sulla base di tutto ciò che ci è stato trasmesso. Ma abbiamo anche avuto cura di citare tra virgolette brani che non turbassero in alcun modo lo svolgimento delle indagini.

Questo provvedimento è stato abbondantemente criticato. Vorrei passare in rassegna molto velocemente i rilievi che ho letto sui *mass media* per provare a rispondere a ciascuno di essi. È stato definito, nell'ordine, «una sconcertante decisione politica»; «una decisione strumentalmente burocratica, espressione di formalismo cieco»; «un provvedimento che deve fare i conti con la giurisprudenza della Corte di cassazione»; «un provvedimento» – lo definiva così il senatore Li Gotti, che poi ci spiegherà il perché – «che manifesta debolezza giuridica e sciatteria»; «un provvedimento» – lo ha detto l'onorevole Di Pietro – che avrebbe trasformato Spatuzza «in un morto che cammina», con riferimento alla tutela della sua si-

curezza; «un provvedimento» – lo ha detto il pubblico ministero Di Matteo – «senza precedenti, essendo la prima volta che si nega l'ammissione al programma di protezione per i pentiti in presenza della richiesta di ben tre procure della Repubblica», tesi sostenuta anche dal procuratore di Caltanissetta. Fin qui i rilievi tecnici, poi ce ne sono stati di altro tipo: «è una ritorsione contro le dichiarazioni di Spatuzza nel processo contro il senatore Dell'Utri»; «è un'intimidazione»; «il Governo vuole punire Spatuzza, perché ha paura che venga fuori la verità sulle stragi»; «è più grave» – così ha detto l'onorevole Fava – «di un messaggio mafioso».

Cerco di esaminare la prima parte dei rilievi, nei tempi più rapidi. «È una decisione politica». Forse è opportuno descrivere, ma solo per completezza di discorso, che cos'è, come è composto e come opera l'organo che ha assunto questa decisione. L'articolo 10 della legge sui collaboratori di giustizia, la n. 82 del 1991, prevede l'istituzione della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione con decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia. La legge detta la composizione della Commissione: un Sottosegretario all'interno, che la presiede, due magistrati, cinque funzionari e ufficiali appartenenti ai corpi di polizia. I componenti della Commissione – è sempre la legge che lo dice – diversi dal Presidente sono scelti tra coloro che hanno maturato esperienza nel settore mafia e terrorismo, che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non hanno situazioni di incompatibilità, quindi non sono addetti a uffici che svolgono investigazioni per fatti di mafia o di eversione. A proposito dei cinque appartenenti ai corpi di polizia, per prassi viene designato un rappresentante ciascuno per polizia di Stato, carabinieri e finanza, un rappresentante per conto della DIA e uno per conto dell'ufficio coordinamento delle forze di polizia.

Vi è un vincolo di riservatezza, come ricordavo, anche sui nomi dei componenti della Commissione. Credo che da ciò venga fuori che le critiche all'insegna della presunta strumentalità politica non tengano conto che l'unico esponente che ha un ruolo politico sono io, mentre gli altri sono dei tecnici. Aggiungo, conoscendoli personalmente, che sono dei tecnici di straordinario valore, che nelle loro carriere hanno mostrato e mostrano sul campo competenza e professionalità.

La Commissione centrale, per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, si avvale sia di una apposita segreteria sia del Servizio centrale di protezione. Per avere un'idea della mole di lavoro che svolgono questi uffici, in un anno vengono protocollati circa 11.000 tra documenti e atti.

Una istruttoria lunga, complessa ed articolata è stata svolta anche nella vicenda Spatuzza, con l'acquisizione di tutti gli atti necessari alla decisione, che è stata definita «burocratica espressione di formalismo cieco». Credo che gli atti a disposizione, anche quelli che arriveranno, attestino il contrario, tuttavia anche su questo punto vorrei fare una brevissima premessa in diritto. In base all'articolo 9, comma 1, della legge n. 82 del 1991 le condizioni che giustificano l'applicazione delle misure di prote-

zione sono le seguenti: situazioni di grave e attuale pericolo, pericolo derivante dalla collaborazione o dalle dichiarazioni rese in un procedimento penale, collaborazione riguardante i delitti di terrorismo e di eversione o quelli compresi nel comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela.

Vediamo quali sono le caratteristiche della collaborazione: le dichiarazioni – dice la legge – devono essere intrinsecamente attendibili, avere il carattere di novità e completezza e apparire di notevole importanza.

Chiarisco ora il funzionamento della procedura. Questa inizia con la trasmissione, da parte della procura della Repubblica, della proposta in favore del collaboratore e, se necessario, dei suoi familiari. La scansione successiva comprende due fasi, in certi casi tre. La prima fase è eventuale e si verifica in caso di eccezionale urgenza, che non consenta di attendere neanche i pochi giorni della deliberazione della Commissione. Il prefetto chiede al capo della polizia l'autorizzazione ad assumere misure urgenti e poi le dispone. Ovviamente, queste misure urgenti cessano con l'adozione del provvedimento da parte della Commissione. La Commissione si riunisce almeno una volta a settimana, quindi i tempi di esame sono sempre molto rapidi. Si tratta quindi di misure urgenti.

In genere, non appena i collaboratori manifestano la volontà di rendere dichiarazioni, viene chiesto un piano provvisorio. La proposta contiene un'indicazione sommaria dei fatti, appunto perché la collaborazione è all'inizio, e un'ipotesi di lavoro di approfondimento sulla base di tali dichiarazioni. È una misura contingente, tant'è che la legge prevede che il provvedimento di piano provvisorio cessa di avere effetto se, entro sei mesi dal suo varo, non è intervenuto il programma definitivo di protezione.

L'attività della Commissione è così poco formalistica e burocratica che non ha mai considerato il termine dei sei mesi a pena di decadenza, per cui nella prassi il piano provvisorio di protezione continua ad avere efficacia fino a una diversa determinazione della Commissione. È ovvio che la Commissione fa il possibile per intervenire entro i sei mesi, spesso però si instaura una corrispondenza molto fitta con l'autorità giudiziaria per chiedere gli elementi per poter valutare in tempi accettabili. Questo è accaduto in particolare per Spatuzza. Innanzitutto, la richiesta del piano provvisorio per lui è stata avanzata non in coincidenza dell'avvio della collaborazione, e cioè il 26 giugno 2008, come prescrive la legge, ma a distanza di svariati mesi, il 28 aprile 2009, eppure la Commissione non ha posto problemi.

Inoltre, il piano provvisorio non è durato sei mesi, come indica la legge: è stato concesso il 23 luglio 2009, per cui il termine di sei mesi scadeva il 23 gennaio 2010, ma a tale data non erano pervenuti, nonostante varie sollecitazioni, tutti i documenti riguardanti le sue dichiarazioni. Neanche questo però ha pesato per la Commissione. Credo che tutto ciò sia l'esatto contrario del burocratismo e del formalismo. È espressione di formalismo aver fatto discendere la non ammissione al programma di protezione dall'applicazione della disposizione sui 180 giorni? Mi riferisco

al termine di sei mesi dall'avvio della collaborazione entro il quale bisogna dire tutto ciò che è significativo (non bisogna fare confusione tra i due termini).

Questo è il nocciolo della discussione, su cui vorrei soffermarmi, leggendo il disposto dell'articolo 16-*quater*, che su questo aspetto è stato introdotto *ex novo* dalla legge n. 45 del 2001: «la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di 180 giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e le circostanze su cui è interrogato».

Al comma 4 dello stesso articolo si aggiunge: «Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti». Pertanto, il soggetto deve dire tutto ciò che sa non solo rispetto alle questioni su cui viene interrogato, ma anche su quelle che potrebbero non riguardare il procedimento penale in cui egli è parte dichiarante.

Questo non è un mero precetto privo di sanzione, perché l'inosservanza di tale disposizione è sanzionata in modo chiarissimo, al comma 7 dell'articolo 16-*quater*: «Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e II-*bis* non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione».

Ripeto, secondo quanto riferito dalle procure proponenti, Gaspare Spatuzza inizia a rendere le dichiarazioni il 26 giugno 2008 e sottoscrive il verbale illustrativo della collaborazione il successivo 18 dicembre, in epoca prossima allo scadere del termine dei 180 giorni. Successivamente, al completamento del verbale illustrativo, rende ulteriori dichiarazioni, in particolare – come ha ricordato lo stesso Procuratore nazionale antimafia nel suo parere – al dibattimento davanti alla corte d'appello di Palermo contro Dell'Utri Marcello, già condannato in primo grado. Lo stesso Procuratore, nel suo parere, afferma che fa riferimento allo sviluppo e all'approfondimento, anche oltre il termine di 180 giorni, di ulteriori elementi di conoscenza acquisiti *de relato*.

La deposizione davanti alla corte d'appello di Palermo avviene all'udienza del 4 dicembre 2009, circa un anno dopo la conclusione del verbale illustrativo. Non vi è alcun elemento che autorizzi a ritenere che, di quanto riferito a dibattimento, Spatuzza avesse già parlato nel verbale illustrativo, sia pure in modo sintetico (gli atti sono e saranno a disposizione), anzi si dimostra il contrario.

Il procuratore di Palermo (ma evidentemente non solo lui) ritiene che il provvedimento debba fare i conti con la Corte di Cassazione, la quale – con sentenza pronunciata dalle Sezioni unite e depositata il 13 gennaio 2009 – ha stabilito il principio di diritto secondo cui la sanzione della inu-

tilizzabilità della prova, prevista per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo i 180 giorni, opera esclusivamente nel dibattimento e non nella fase delle indagini preliminari, nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato, allorché queste dichiarazioni tardive sono utilizzabili.

Il punto su cui mi permetto di richiamare l'attenzione, che ha costituito l'aspetto centrale del provvedimento della Commissione, è che la pronuncia della Cassazione riguarda il regime processuale e cioè la utilizzabilità ai fini della decisione di quanto riferito dal collaboratore di giustizia. Quello che invece ha interessato il provvedimento della Commissione sui programmi di protezione è stato l'aspetto amministrativo – e non quello processuale – dell'ammissione al programma di protezione.

Ci si chiede se sia possibile scindere l'aspetto amministrativo da quello giurisdizionale. In realtà, questa scissione è stata operata in modo chiarissimo dalla legge di riforma della precedente legge sui collaboratori di giustizia, approvata dal Parlamento nel febbraio 2001, mi permetto di ricordare, all'unanimità. Sto parlando della legge n. 45. Ebbene, le nuove disposizioni tirano una linea di confine netta tra le valutazioni che interessano il processo e quelle che riguardano il piano amministrativo e hanno eliminato qualsiasi interferenza tra i due atti. Ad esempio, prima della riforma del 2001, la Commissione sui programmi di protezione aveva competenza anche ad esprimere un parere in materia di benefici penitenziari per i collaboratori di giustizia, quindi si verificava un'interferenza di un'autorità amministrativa sull'attività giurisdizionale. La legge del 2001 ha stabilito invece che la Commissione è un organo amministrativo e deve occuparsi solo dei profili amministrativi; ai benefici penitenziari provvede esclusivamente il tribunale di sorveglianza di Roma, che è l'unico organo competente in materia.

Allora, se nel processo penale in cui si inserisce la collaborazione, per giurisprudenza, il superamento dei 180 giorni non è preclusivo ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni, tutto ciò non impedisce l'autonoma valutazione dell'organo amministrativo, a cui anzitutto non può essere interdotta la funzione di controllo dell'integrale rispetto di questo limite. Se così non fosse, non si capirebbe in quale campo si applica la sanzione prevista dall'articolo 16-*quater*. Non si applica sul piano giurisdizionale in virtù di tutto un ragionamento fatto dalla Cassazione che non riasumo, ma la sede di applicazione è esattamente quella della ammissione o meno al programma di protezione. Ciò perché non stiamo parlando di un termine a caso: al momento del voto – mi si consenta la banalità – non è che il Parlamento ha estratto un numero dal bussolotto ed è uscito il 180. Facevo parte di quella legislatura, quale membro della Commissione giustizia della Camera, e ricordo che su questo punto ci fu una discussione intensa, molto ampia, che convinse dapprima l'intera Commissione giustizia e poi l'intero Parlamento; infatti, non ci fu nessun voto contrario.

L'obiettivo di questa norma era quello di evitare le dichiarazioni a rate: lo Stato ha di fronte a sé il dichiarante, che è un criminale, gli riconosce benefici di vario tipo, tutela, sicurezza e assistenza, però esige da lui, oltre alla novità e all'attendibilità delle informazioni, anche comple-

tezza e genuinità. La genuinità fa riferimento ad un termine – non sono 180 minuti né 180 ore, ma 180 giorni – che il Parlamento ritenne congruo perché si potesse dire tutto ciò di cui si era a conoscenza senza – mi si permetta il termine non giuridico – barattare dichiarazioni ulteriori in tempi successivi, come purtroppo era accaduto in precedenza.

Dice il senatore Li Gotti che questo provvedimento è debole e giuridicamente sciatto perché – l'argomento è interessante dal punto di vista giuridico – non si tiene conto che le dichiarazioni di Spatuzza oltre i 180 giorni erano dichiarazioni *de relato*: aveva riferito ciò che gli aveva detto Graviano. Non erano dichiarazioni dirette: Spatuzza non aveva assistito agli incontri che descriveva Graviano, ma riportava *de relato*. Invece, secondo questa argomentazione, le dichiarazioni che devono essere rese entro i 180 giorni sono quelle rientranti nell'articolo 194 del codice di procedura penale, cioè le dichiarazioni riguardanti atti vissuti o conosciuti direttamente. Le dichiarazioni di Spatuzza invece sono *de relato* e, quindi, sono disciplinate dall'articolo 195 del codice di procedura penale.

Come Commissione ci siamo posti questo problema, ma non abbiamo condiviso questo tipo di rilievo perché quello che conta è che le dichiarazioni di Spatuzza oltre i 180 giorni, quale che sia la loro natura, dichiarazioni dirette o *de relato*, siano ritenute utilizzabili prima dalle procure proponenti e poi dal giudice del dibattimento: cosa che è avvenuta perché quest'ultimo, quando ha dichiarato utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, non ha fatto eccezione per le deposizioni di Spatuzza.

La distinzione tra gli articoli 194 e 195 del codice di procedura penale attiene alla capacità originaria di queste dichiarazioni di avere forza e valore di prova, ma le dichiarazioni di Spatuzza, quelle tardive, sono state esaminate e ritenute processualmente utilizzabili, tanto da assurgere – salva poi la valutazione in camera di consiglio – al rango di fonte di prova valutabile in giudizio. Quindi, sono dichiarazioni *de relato* nella fase genetica; a seguito della dichiarazione di utilizzabilità processuale, entrano nel giudizio con tutti i crismi della prova e quindi cadono sotto il regime sanzionatorio previsto dal comma 7 dell'articolo 16-*quater* introdotto nel decreto-legge n. 8 del 1991 dalla legge n. 45 del 2001.

Questa è la nostra valutazione e non pretendiamo che sia una valutazione infallibile e certa. In merito si pronuncerà il TAR, a seguito dei ricorsi presentati e immagino se ne discuterà anche in questa come in altre sedi.

Per quanto riguarda la questione della sicurezza personale di Spatuzza, che l'onorevole Di Pietro, a seguito del nostro provvedimento, ha definito «morto che cammina», faccio presente che in questo momento Gaspare Spatuzza si trova ancora in regime di piano provvisorio di protezione. Ciò avviene perché la legge sui collaboratori di giustizia stabilisce un'eccezione rispetto all'impugnabilità ed al regime dei provvedimenti amministrativi ordinari. Il provvedimento amministrativo ordinario ha effetto immediato, poi viene impugnato e la giustizia amministrativa può caducarlo; a quel punto, l'autorità amministrativa che lo ha emanato è tenuta

ad un successivo provvedimento che dia attuazione alla sentenza del giudice amministrativo.

Il legislatore ha fatto un ragionamento diverso perché ha tenuto conto del fatto che è in gioco la sicurezza personale di un individuo. In presenza di una impugnativa presso il TAR automaticamente si sospende l'esecuzione di questo provvedimento. Sicché, se il TAR dichiara poi la caducazione del provvedimento stesso, non c'è neanche bisogno che l'autorità amministrativa adotti un proprio provvedimento di esecuzione perché vive quello antecedente. Da sempre la Commissione centrale si è dotata di una propria regola di prassi interna. Proprio perché la legge prevede questo, ci siamo posti il problema di ciò che accade nel periodo che intercorre a seguito della presentazione del ricorso, che può avvenire anche al 59° giorno dall'emanazione del provvedimento, per cui per due mesi il provvedimento non è mai eseguito, proprio perché si attende il decorso del termine dalla notifica per la presentazione del ricorso al TAR.

Gaspare Spatuzza oggi si trova in un istituto di pena. Ho chiesto al Capo del DAP informazioni in merito, perché non le avevo e perché per certi aspetti non ero tenuto ad averne, trattandosi di una materia che rientra nella competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il dottor Ionta mi ha quindi trasmesso una nota relativa al regime della sua detenzione.

PRESIDENTE. Segretiamo i nostri lavori.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 12,26).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 12,27).

(Segue MANTOVANO). Peraltro, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha emanato una circolare, che segue la legge n. 45 del 2001, in base alla quale i collaboratori di giustizia che si trovano in regime di detenzione e che per qualsiasi ragione perdono questa qualifica (revoca e motivi più vari) mantengono comunque il trattamento penitenziario riservato ai collaboratori di giustizia. Se poi tornano in libertà, a quel punto la competenza passa all'autorità di sicurezza del luogo in cui il soggetto si trova. Vi è un'esperienza consolidata di ex collaboratori di giustizia per i quali sono stati predisposti i dispositivi di tutela, dispositivi che hanno funzionato. Questo con riferimento a Spatuzza.

Quanto ai suoi familiari, costoro non hanno accettato l'inserimento nel programma, cosa che capita con certa frequenza. I familiari di un collaboratore, soprattutto se impegnato in processi delicati, mandano infatti in questo modo un messaggio all'esterno e manifestano così una dissociazione rispetto alla collaborazione. Ha il senso di una presa di distanza che, secondo quella ottica, dovrebbe funzionare come un'assicurazione.

Si dice, lo ha detto più di una persona, anche qualche procuratore, che questo provvedimento non ha precedenti perché è la prima volta che si nega l'ammissione al programma di protezione per i pentiti in pre-

senza della richiesta di ben tre procure della Repubblica. Francamente non riesco a capire la logica di questa critica per almeno tre ragioni. La prima. Esiste una norma che prescrive questo termine? Questo termine è scaduto? Spatuzza ha detto cose nuove oltre il termine? La legge è stata violata, va applicata la sanzione.

Seconda. Sempre in base alla legge, non cito gli articoli del decreto di attuazione, le motivazioni di rigetto della proposta di adozione sono ricondotte all'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge stessa, il cui accertamento compete alla discrezionalità amministrativa della Commissione sui programmi di protezione. Se si ragionasse diversamente, alla Commissione verrebbe attribuito, con tutto il rispetto, un ruolo notarile, che non è conforme alla norma costitutiva della stessa, cui è demandata invece una valutazione di merito.

Terza. I precedenti ci sono. Ne vorrei ricordare uno, perché è certamente il più noto e quello su cui, anche se non a livello di Gaspare Spatuzza, le polemiche, soprattutto giornalistiche, non sono mancate. Si tratta del caso della dichiarante Cinzia Banelli, appartenente alle nuove Brigate rosse. In quella circostanza, si era nella legislazione 2001-2006, anche all'epoca presiedevo la Commissione sui programmi protezione, due procure, non delle più marginali, Roma per l'omicidio del professor D'Antona, e Bologna per l'omicidio del professor Biagi, chiedono in modo molto articolato l'ammissione di Cinzia Banelli al programma di protezione. Esistono tre distinti provvedimenti della Commissione (8 marzo 2005, 26 maggio 2005, 8 marzo 2006) che rigettano la richiesta di ammissione al programma sulla base di un esame attento degli atti inviati all'autorità giudiziaria, dai quali veniva fuori, in sostanza – le motivazioni sono molto più articolate – che la dichiarante aveva riferito soltanto ciò che era già noto. Non so se questo plurimo rigetto abbia avuto un effetto decisivo. So che dopo Cinzia Banelli ha detto cose nuove rispetto a quelle che aveva già riferito prima. Per questo, la Commissione era presieduta all'epoca dall'onorevole Minniti, vi è un provvedimento di ammissione al programma del novembre 2007, dopo una sentenza della Cassazione che attesta l'intervenuta novità della collaborazione della Banelli. Non è esattamente lo stesso caso, però in comune c'è l'importanza dei processi, il peso delle procure richiedenti, la pressione di parte dalla stampa. Pensate che un giornalista ha violato gli arresti domiciliari in cui si trovava la Banelli, per questo ha costretto il giudice a riportarla in carcere, pur di farle una intervista che poi è uscita su un importante quotidiano italiano. Quindi anche in quel caso le pressioni della stampa non sono mancate, così come non sono mancate le invenzioni mediatiche, perché all'epoca si descrisse pure un conflitto tra l'allora Ministro dell'interno e l'allora Sottosegretario all'interno. Io sono orgoglioso del fatto che da sette anni presiedo questa Commissione e che nessun Ministro dell'interno abbia mai detto una parola direttamente o fatto una telefonata sul punto, il che significa un grande rispetto reciproco delle rispettive funzioni.

Ovviamente non prendo in considerazione gli altri rilievi, per i quali, se non ci fosse di mezzo l'immunità parlamentare, la sede giusta per chi

ha parlato di «messaggio mafioso», di «vendetta politica» o di «intimidazione», non sarebbe la Commissione antimafia, ma un tribunale.

Quel che però spiace è che ciascun componente della Commissione che ho l'onore di presiedere ha speso la sua vita nel contrasto alla criminalità mafiosa e sentirsi appellare in questo modo non è gradevole.

Ultima considerazione. La Commissione che presiedo ha ritenuto di fondare questo provvedimento sull'applicazione di una chiara e inequivocabile norma di legge, una legge, lo ripeto, voluta nella sua intezza dal Parlamento nove anni fa. Non devo, non mi compete, non è nelle mie intenzioni, suggerire alcunché alla Commissione antimafia, ma se questa ritiene di sollecitare il Parlamento ad una revisione della disposizione sulle dichiarazioni a rate e quest'ultimo stasera la modificasse con legge, domani mattina convocherei la Commissione sui programmi di protezione e ammetterei Spatuzza. La norma però è questa e noi abbiamo ritenuto di doverla applicare.

PRESIDENTE. La ringrazio, sottosegretario Mantovano, per la sua relazione.

Prima di aprire la discussione, debbo manifestare tutto il mio disappunto e dispiacere per l'assenza del gruppo del Partito Democratico, anche perché mi sembra che la relazione del sottosegretario Mantovano abbia chiarito punti controversi o comunque abbia offerto largo spazio ad un confronto pacato e costruttivo anche su posizioni molto distanti tra loro.

Naturalmente ribadisco la disponibilità della Presidenza a proseguire questa discussione o a riapirla ove emergessero elementi che rendessero questa apertura necessaria, utile o opportuna.

Procederemo, come di consueto nelle audizioni, con interventi brevi; considerate però la complessità della materia, anche dal punto di vista giuridico, e la delicatezza delle questioni che il sottosegretario Mantovano, con animo aperto, ha rappresentato alla discussione, pur raccomandando brevità ai colleghi, non intendo applicare i limiti di tempo soliti.

LI GOTTI. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Mantovano per le notizie che ci ha fornito, peraltro ricavabili dai documenti che avevamo, arricchite da alcune sue considerazioni su alcune critiche che erano da noi state espresse una volta conosciuto il provvedimento.

Cercherò di rispettare il termine concessomi per il mio intervento, Presidente, utilizzando anche il tempo spettante all'onorevole Di Pietro, che me lo ha ceduto. Produrrò inoltre delle note a verbale, in cui sono contenute in maniera più estesa le osservazioni che esprimerò in questa sede. Ho fatto anche alcune copie per i colleghi.

PRESIDENTE. Verranno verbalizzate come parte integrante del suo intervento. Acquisiamo quindi questo contributo del senatore Li Gotti, che interverrà anche a nome dell'onorevole Di Pietro, il quale avendogli ceduto la sua quota di tempo si sente ovviamente rappresentato anche

nel resto dell'esposizione verbale che il senatore Li Gotti si accinge a svolgere.

LI GOTTI. Ho preso atto, nel documento che ci è stato sottoposto, che il sottosegretario Mantovano ha voluto ribadire l'impostazione giuridico-amministrativa del provvedimento, precisando secondo quali paletti e nell'ambito di quali normative si è mossa la Commissione.

Abbiamo ascoltato anche un'approfondita disquisizione sulle osservazioni svolte dal Procuratore nazionale antimafia in ordine alla utilizzabilità processuale delle dichiarazioni: il sottosegretario Mantovano ha ribadito che la Commissione – nonostante che la Cassazione abbia stabilito la loro utilizzabilità – si occupa non di questi aspetti, ma solo del rispetto dei tempi, cioè dell'atto amministrativo, in quanto l'articolo 16-*quater*, introdotto con la legge n. 45 del 2001, approvata all'unanimità (ma senza il voto dell'onorevole Di Pietro, dobbiamo ricordarlo), ha stabilito una distinzione abbastanza rigida. Nel provvedimento del 15 giugno 2010, con cui non sono state concesse le speciali misure di protezione allo Spatuzza, si legge, alla pagina 4, che «la fissazione dei 180 giorni quale termine ultimo per riferire fatti gravi, o comunque indimenticabili, è funzionale», secondo il legislatore, «a garantire tale genuinità».

Nella stessa pagina, viene specificato che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16-*quater*, i contenuti della collaborazione devono essere esplicitati in un verbale illustrativo, che quindi è un atto giuridico, l'unico preso in considerazione ai fini dell'ammissione al programma speciale. Ne consegue che il verbale illustrativo è un atto giuridico estremamente importante, nell'impostazione giuridico-amministrativa data dalla Commissione. Dal compimento di tale atto giuridico, cioè il verbale illustrativo della collaborazione, decorre il termine dei 180 giorni.

Nel verbale del 23 giugno 2010, la commissione ministeriale ha deliberato l'invio di alcuni documenti alla nostra Commissione ed ha elencato gli atti che non venivano inviati, per i motivi che sono stati spiegati, ma dei quali comunque ci venivano forniti gli estremi. Da quel documento, risulta che i verbali illustrativi resi dallo Spatuzza sono stati tre, in quanto costui collaborava con tre procure della Repubblica. Infatti, al punto 8) del verbale del 23 giugno 2010 della Commissione ministeriale, è richiamato il verbale illustrativo della collaborazione resa alla procura di Palermo, redatto e sottoscritto dallo Spatuzza il 22 dicembre 2008; al punto 9), è indicato il verbale illustrativo reso alla procura di Caltanissetta, redatto e sottoscritto il 17-18 dicembre 2008; al punto 10), è riportato il verbale illustrativo reso alla procura di Firenze, redatto e sottoscritto il 17 dicembre 2008. Pertanto, i 180 giorni decorrono da queste date e scadevano, rispettivamente, il 16 giugno 2009 per la procura di Firenze (che per prima aveva raccolto il verbale illustrativo), il 21 giugno 2009 per la procura di Palermo ed il 18 giugno 2009 per la procura di Caltanissetta.

Le dichiarazioni ritenute tardive, ossia il racconto fatto dallo Spatuzza dell'incontro con Graviano al bar Doney, a Roma, e delle confi-

denze ricevute dallo stesso Graviano sulla vicenda Berlusconi-Dell'Utri, sono state rese il 16 giugno 2009, come risulta dalla decisione della commissione ministeriale, alle pagine 9 e 10, durante l'interrogatorio davanti alla direzione distrettuale antimafia di Firenze, ossia entro il termine dei 180 giorni. Infatti, come ricorda la stessa commissione ministeriale nel suo provvedimento, tali dichiarazioni rese il 16 giugno 2009 erano un'anticipazione di quelle che poi sono state rese pubblicamente nel dibattito a Palermo del 4 dicembre 2009, nel processo a carico del senatore Dell'Utri. Pertanto, il termine dei 180 giorni è stato regolarmente e puntualmente rispettato. Le dichiarazioni pubbliche rese in dibattito sono al di fuori del termine di 180 giorni, ma sono omologhe a quelle contenute nel verbale d'interrogatorio reso entro il termine prescritto.

Siamo quindi sconcertati per la gravissima violazione di legge, poiché nel provvedimento della Commissione si è assunto che il termine dei 180 giorni sia stato sforato di oltre sei mesi, in quanto si è fatto riferimento alle dichiarazioni pubbliche rese nel processo d'appello a carico del senatore Dell'Utri, il 4 dicembre del 2009, e si è omesso invece di ricordare che tali dichiarazioni erano già state rese il 16 giugno 2009, come è indicato nel provvedimento medesimo.

Ripeto, le dichiarazioni del 16 giugno 2009 sono state rese nei termini, per cui asserire il contrario è un gravissimo errore, che non riusciamo a comprendere (anche in considerazione del fatto che il sottosegretario Mantovano ha maturato una lunghissima esperienza ai vertici della Commissione centrale, dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2010, quindi per sette anni), nell'applicazione di una legge che egli ha ricordato benissimo anche nel suo *iter* parlamentare. Non riusciamo a comprendere – e siamo per ciò sconcertati – come si sia potuto parlare, sulla base dei documenti che la stessa Commissione ci ha fornito, di dichiarazioni tardive, quando invece risulta, proprio dai dati fornitici dalla Commissione, che queste sono state rese nei termini.

Il sottosegretario Mantovano ha detto che la Commissione ha affrontato il problema, che avevo sollevato in una dichiarazione alle agenzie, dell'impossibilità di applicare il termine dei 180 giorni alle dichiarazioni *de relato*. Ci ha spiegato il sottosegretario Mantovano che questo argomento è stato ampiamente discusso nella Commissione la quale si è posta il problema della distinzione tra le dichiarazioni dirette, *ex* articolo 194 del codice di procedura penale, e quelle *de relato*, *ex* articolo 195. Il Sottosegretario ha dichiarato che la Commissione ha ritenuto di non poter cogliere la distinzione tra i due articoli essendo entrambe le categorie di dichiarazioni utilizzabili processualmente.

Devo ancora una volta denunciare un gravissimo sconcerto in quanto il sottosegretario Mantovano non può non sapere – e lo sottolineo – che il comma 6 dell'articolo 16-*quater* della legge che ha applicato stabilisce espressamente quale debba essere il contenuto del verbale illustrativo delle dichiarazioni, quali dichiarazioni ne possono far parte e quali dichiarazioni debbono essere invece escluse. Il comma 6 recita: «Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4», ossia le dichiarazioni che devono far

parte del verbale illustrativo, «sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale» – sottosegretario Mantovano, l'articolo 194 è espressamente richiamato – «possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono escluse» – lo sottolineo – «le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili», ossia quelle relative all'articolo 195 del codice di procedura penale. Ma c'è una ragione giuridica alla base di tutto questo – e la Cassazione è intervenuta reiteratamente su tale aspetto – nel senso che un collaboratore che renda e sottoscriva un verbale illustrativo della collaborazione non può assegnarvi un contenuto fatto di dichiarazioni *de relato*. Ovviamente il legislatore impone che nel termine di 180 giorni il collaboratore debba dichiarare tutto ciò che è a sua diretta conoscenza, in quanto fatti da lui commessi o comunque caduti sotto la sua percezione sono contenuti in verbali di prova sottoposti alla griglia di valutazione *ex* articolo 192 del codice di procedura penale. Le dichiarazioni *de relato*, ossia quelle relative a informazioni apprese da terze persone, non hanno un valore probatorio ma sono mero indizio – come sostiene la Cassazione – e sono sottoposte ad un'altra procedura, quella di cui all'articolo 195, come è accaduto nel processo di Palermo laddove, per poter dare un valore giuridico alle dichiarazioni dello Spatuzza, fu necessaria la citazione dei Graviano, cioè la fonte delle notizie. Quindi la legge fa chiaramente riferimento al contenuto delle dichiarazioni dirette di cui all'articolo 194 ed esclude esplicitamente che nel verbale illustrativo possano essere contenute le dichiarazioni *de relato*, che sono disciplinate dall'articolo 195. Pertanto, esistono due motivi giuridici, innanzitutto quello relativo alle dichiarazioni comunque rese nei termini e falsamente attestate come rese fuori dai termini; inoltre, quello relativo alle dichiarazioni che comunque, qualora fossero state rese oltre il termine di 180 giorni – e non è vero – non potevano essere oggetto del verbale illustrativo della collaborazione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 16-*quater* introdotto nel decreto-legge n. 8 del 1991 dalla legge n. 45 del 2001.

Mi dispiace parlare in questi termini ma questa è una nostra valutazione politica perché la nostra è una Commissione che deve trarre anche considerazioni politiche, ma siamo sconcertati dall'immediata desegretazione di tale atto, peraltro avvenuta in violazione di legge – tant'è vero che a tale desegretazione si procede formalmente con una nota in calce al provvedimento del 15 giugno 2010, ossia il verbale reiettivo del programma di protezione – perché potesse essere reso diffondibile alla vigilia della sentenza della corte d'appello.

Noi riteniamo che questo tipo di comportamento, che ha portato ad una violazione marcatissima della legge, sia stato finalizzato per compiacenza a condizionare, ove possibile, i giudici della corte d'appello.

La nostra conclusione è volta a sostenere la inadeguatezza del sottosegretario Mantovano a dirigere e presiedere una Commissione che affronta temi delicatissimi, laddove il rispetto della legge è fondamentale. Si aprono scenari inquietanti. Non possiamo dimenticare che il sottosegre-

tario Mantovano nel corso di questi anni è stato depositario di segreti delicatissimi che attengono alla vita delle persone, dei collaboratori e dei loro familiari. Un uso strumentale per compiacenza apre scenari inquietanti ai quali vogliamo porre rimedio. *(L'onorevole Buonanno si alza e si dirige verso il senatore Li Gotti).*

BUONANNO. Questo qua fa tanto il superiore, ma chi crede di essere? Faccia bene attenzione a quello che dice!

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 12,54, riprendono alle ore 12,55)

LI GOTTI. Presidente, ricordi a costui che Totò Riina pubblicamente ha dato ordine di uccidermi ed io sono stato sotto protezione per assolvere il mio dovere di avvocato in difesa anche dello Stato nel quale io credo. Se ne ricordi costui! Per anni ho servito lo Stato rispettando la mia professione e la mia deontologia e correndo anche dei rischi. Lei è un cialtrone, onorevole Buonanno!

BUONANNO. Ha accusato il Sottosegretario e il Governo di fare cose ignobili!

PRESIDENTE. Onorevole Buonanno, il Sottosegretario avrà modo di replicare ampiamente per tutto il tempo che gli sarà necessario e vedrà che saprà farlo nella maniera opportuna. Cerchiamo di mantenere la calma e riprendiamo i nostri lavori.

LABOCETTA. Signor Presidente, parlerò a titolo personale. Non rappresento nessuno; solo me stesso.

Desidero sinceramente ringraziare il sottosegretario Mantovano anche perché è stato utilissimo ascoltarlo oggi in Commissione. Il Sottosegretario ha voluto e ha saputo correttamente rispondere anche a tante ingiuste critiche, a tante osservazioni che sono state espresse nei confronti della Commissione che lui presiede e credo che da quando ricopre questo ruolo abbia dato anche dimostrazione di capacità, così come altri nelle loro attività più professionali che parlamentari. Lo dico con rispetto perché non vi è nessuna incompatibilità e nessuna inopportunità da parte di alcuno in questa Commissione. Certo, dipende anche dai punti di vista. Il senatore Li Gotti è persona che quando pratica la sua attività professionale conosce le questioni e lo ha dimostrato ancora oggi. Certo, lui può sinceramente rimanere sconcertato, ma io posso rimanere profondamente convinto e soddisfatto dopo avere oggi ascoltato le risposte, forse anche quelle non dovute, dell'onorevole Mantovano affinché fosse ristabilita la verità su una vicenda sulla quale tutti ancora intendono speculare e strumentalizzare.

Ha ben spiegato l'onorevole Mantovano soprattutto il meccanismo delle cosiddette dichiarazioni *de relato* che, se utilizzate in maniera anomala, potrebbero sempre far saltare il meccanismo del cosiddetto vincolo dei sei mesi. Questo è apparso molto chiaro anche a uno come me, non esperto in materia di diritto. Le carte parlano. La risposta e la verità sono *in re ipsa*. Gli atti che il sottosegretario Mantovano ha ricostruito analiticamente e scientificamente fanno chiarezza una volta e per sempre. (*Brusio*). Se cortesemente è possibile intervenire senza ...

PRESIDENTE. Per favore, un po' di silenzio.

LABOCSETTA. Il Gruppo dell'Italia dei Valori ha posto una questione politicamente rilevante e mi pare necessario rispondere. Respingo per quel mi riguarda, come esponente del Popolo della Libertà, la richiesta che viene oggi avanzata, anche in modo molto discutibile, in Commissione, dopo che il sottosegretario Mantovano, che si è sempre mostrato disponibile al confronto con tutti, ancora oggi ha dimostrato che nel merito delle questioni non sfugge e non lavora certo per fare sconti a qualcuno. Peraltro questo Governo sconti non ne ha fatti, soprattutto in battaglie contro la mafia e la criminalità organizzata.

Non resto sconcertato come Li Gotti, ma soddisfatto per quel che ha detto, e soprattutto fatto, l'onorevole Mantovano, presiedendo da lungo tempo questa Commissione. Fa bene ancora a presiederla. Esprimo tutta la nostra soddisfazione e fiducia nei suoi confronti.

Onorevole Di Pietro, di tutte le critiche che sono state mosse al provvedimento una mi aveva colpito, proprio la sua, quando ha dichiarato che Spatuzza sarebbe diventato «un morto che cammina». Oggi anche su questo abbiamo ricevuto notizie tranquillizzanti. Mi pare di aver capito dalla risposta del capo del DAP, dottor Ionta, che Gaspare Spatuzza gode di un trattamento di sicurezza straordinario, anzi eccezionale, particolarissimo ...

PRESIDENTE. Su questo argomento non deve fare riferimento a documenti letti o illustrati in seduta segreta.

LABOCSETTA. Ma non sto dicendo nulla di particolare. Sto solo sottolineando ...

PRESIDENTE. Mi scuso, ma ho il dovere di avvertirla soltanto di non fare citazioni nel merito di ...

LABOCSETTA. Infatti, non sto dando indicazioni ...

PRESIDENTE. Lei sta intervenendo correttamente. È solo una misura di prevenzione.

LABOCSETTA. Lo so, lei giustamente si preoccupa, ma sto molto attento e peso le parole perché mi rendo conto dell'importanza che hanno

in certi momenti alcune dichiarazioni e affermazioni, che, per quanto mi riguarda, restano in questa sede. Giustamente il sottosegretario Mantovano ha fatto notare che certi atti e documenti, pochi secondi dopo essere arrivati qui, hanno preso altre strade. Evidentemente anche in questa Commissione c'è qualcuno che utilizza il nostro lavoro per avere una cassa di risonanza per bassi interessi di propaganda, di bottega o di attività particolari.

Torno a quanto stavo dicendo prima. Onorevole Di Pietro, mi ero preoccupato sentendo le sue affermazioni, a maggior ragione considerato che lei, anche per le sue precedenti esperienze, è un esperto della materia. Mi aveva molto colpito il fatto che quest'uomo potesse correre qualche rischio, perché la vita umana è la cosa più preziosa che il Padreterno ci ha dato e lo Stato deve preservarla anche al peggior criminale, come è e resta – sono mie considerazioni – questo cialtrone del signor Spatuzza. Oggi abbiamo avuto rassicurazioni sotto questo profilo.

Credo che il Sottosegretario abbia risposto a tutto, anzi sia andato ben oltre. Se lo vogliamo ascoltare su altre questioni, è giusto farlo venire qui, ma questa vicenda possiamo chiuderla, nel senso che mi ritengo soddisfatto. Se poi emergeranno elementi per cui sarà necessario tornare ancora sull'argomento, per carità, credo che il sottosegretario Mantovano non si sottrarrà e noi avremo piacere a partecipare. Penso però che questa vicenda Spatuzza potrebbe chiudersi qui. Qualcuno la pensa diversamente e intende porre una questione politica, come ha fatto l'Italia dei Valori? È legittimo sul piano politico, ma sul piano dell'operatività della Commissione antimafia e del nostro lavoro specifico penso invece che dovremmo dedicarci ad altre attività e ad altri personaggi, probabilmente più credibili e seri, del signor Gaspare Spatuzza.

PRESIDENTE. Onorevole Labocchetta, avevo dato la disponibilità a prolungare o riprendere questa discussione, eventualmente, prima che l'onorevole Mantovano prendesse la parola, tenendo conto di quello che era stato detto nel dibattito, intervento del suo Capogruppo compreso.

SISTO. Signor Presidente, dopo aver letto il documento l'audizione non mi è sembrata meramente ripetitiva del suo contenuto, ma completa, sistematica e, soprattutto, capace tecnicamente di esprimere un *know how* di differenza tra l'ambito penalistico e l'ambito amministrativo in cui la Commissione opera.

Due premesse brevissime, poi ringrazierò anche il collega Li Gotti per queste opportune precisazioni, che consentono di valorizzare ulteriormente l'intervento del Presidente e del Sottosegretario. Anzitutto, dobbiamo stare attenti. Non possiamo svuotare queste norme di qualsiasi significato. Le norme devono avere un significato. Se c'è un precetto, ci deve essere una sanzione. Il tentativo di svuotare il rapporto precetto/sanzione fa sì che il precetto non abbia alcuna ragione di esistere. Se ci sforziamo in tutti i modi di dare al precetto *nummo zero*, un valore insignificante, secondo me operiamo malamente nell'ambito dell'ermeneutica più

elementare di un sistema. Se ragionassimo secondo certi parametri, daremmo a quella norma un significato inconsistente. Così non può essere, soprattutto dopo l'intervento additivo del Supremo collegio, che ha chiarito la capacità di utilizzabilità di quelle dichiarazioni anche al di là di determinati cancelli temporali.

La lettera *b*), comma 1, articolo 1, della legge istitutiva della nostra Commissione non ci può trasformare in un TAR di terzo o di quarto livello. Tra i nostri compiti rientrano, leggo testualmente: «verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, (...) e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia». In altri termini, non ci dobbiamo preoccupare del merito del provvedimento. Possiamo prenderne atto, ma ai fini di nuove iniziative che possano migliorare il contenuto della norma. Di certo non ci possiamo trasformare, a mio modesto avviso, mi posso sbagliare – il collega Marinello parlava di tribunale di Dio, io Dio lo lascerei sempre da parte –, in un giudice amministrativo che deve rivedere le posizioni e i contenuti dei provvedimenti, altrimenti trasformeremmo la Commissione antimafia in quel che il senatore Li Gotti efficacemente ha detto, cioè uno strumento di condizionamento di altri giudici, cosa che non deve essere. Il nostro non è ruolo di ermeneutica di secondo o di terzo livello su ciò che non ci appartiene. C'è un TAR che deve provvedere su questi provvedimenti e provvederà, ove sollecitato, secondo parametri ordinari.

Fatta questa premessa per il corretto binario che dobbiamo seguire, anche se in genere non si parla degli assenti, metodologicamente non posso non manifestare la mia difficoltà nel prendere la parola di fronte a questo effetto stupore che, lungi dall'essere di fanciullino pascoliano, mi ricorda quella famosa mostra di Kounellis a La Barcaccia a Roma in cui l'autore portò dei cavalli all'interno della galleria. Ho l'impressione che questo effetto di abbandonare l'Aula non ci aiuti nella serenità dei lavori. Se non riesco ad essere sereno, quindi, chiedo scusa.

Il senatore Li Gotti lamenta degli errori *in procedendo*, che lo portano a suoi, a mio avviso, lo dico, con molta pacatezza, da tecnico, errori *in procedendo* con conseguenti, gravi questa volta, errori *in iudicando*. Egli lamenta due patologie, che non esita a definire gravissime, con toni sbalorditi, di macroscopicità, che lo portano poi a conclusioni veramente incomprensibili di incompetenza ed inadeguatezza. Intanto il dato temporale, con un ragionamento apparentemente aritmetico. Dico apparentemente perché l'aritmetica funziona come metodo, ma le premesse devono essere corrette. Egli fa riferimento al non decorso del termine dei 180 giorni a partire dalla data 16 giugno 2009, come scadenza, con partenza per Firenze, mi corregga il collega se leggo male la sua nota, dal 22 dicembre 2008. Attenzione, io sarei curioso di verificare se questa data del 22 dicembre 2008 è quella di apertura o di chiusura del verbale. Se fosse la data di chiusura, quella di apertura – se ricordo bene – dovrebbe risalire all'aprile 2008. Se ciò fosse vero, cioè se la data di apertura fosse dell'aprile 2008, le dichiarazioni rese il 16 giugno sarebbero tar-

dive. In tal caso, quel ragionamento aritmetico perderebbe qualsivoglia consistenza ed efficacia, perché parte da presupposti sbagliati.

Quindi, caro collega, oltre tutto valente professionista e avvocato (che ha parlato anche a nome del collega Di Pietro, quindi mi sto confrontando con esperti tecnici della materia), prima di dire che sono state fatte affermazioni gravissime, bisogna avere la pazienza di leggere gli atti. L'aritmetica non è un'opinione: se il verbale di partenza non è di dicembre ma risale al mese di aprile, i sei mesi sono abbondantemente decorsi. Quindi, questa prima critica mi sembra che manifesti il suo limite proprio in un ragionamento che non tiene dal punto di vista aritmetico. E questa resta un'opinione personale.

Il secondo tema è di aritmetica giuridica, diciamo così. Da questo punto di vista – stavolta sì, collega Li Gotti – si commette una macroscopica confusione, che omeopaticamente trasferisco sulla sua tesi, fra l'articolo 194, comma 3, e l'articolo 195, comma 3, del codice di procedura penale. Il nostro codice, che è puntualmente richiamato dalla norma in esame, opera una distinzione in maniera netta e la nostra domestichezza con le aule giudiziarie, oltre che con quelle della politica, ci induce a credere al dettato normativo letterale. Il comma 3 dell'articolo 194 stabilisce: «Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione dei fatti». È una norma di chiusura e di garanzia, che limita l'oggetto della testimonianza a fatti determinati, utili o utilizzabili per il processo, sicché le voci correnti sono escluse dal *range* della testimonianza. Ciò differisce dal contenuto del comma 3 dell'articolo 195, che prevede: «L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone». Si fa riferimento alla testimonianza indiretta: quando il testimone si riferisce ad altre persone, per la conoscenza dei fatti, il giudice dispone che queste siano chiamate a deporre.

Allora, non è vero che questa normativa esclude la testimonianza indiretta; essa esclude – come fa il comma 3 dell'articolo 194 – che il collaboratore possa rispondere sulle voci correnti, o su situazioni a queste assimilabili. Si tratta di un elemento completamente diverso dalla testimonianza indiretta. Quindi, senza ricorrere al passaggio della testimonianza indiretta, che diventa poi testimonianza diretta, questo discorso mi sembra non utile dal punto di vista della sistematica e del codice. Basterà dire che i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 195 riguardano la testimonianza indiretta, che ben può formare – e deve formare – oggetto della valutazione del testimone, a differenza del caso contemplato dal comma 3 dell'articolo 194, l'unico escluso dalla capacità del dichiarante di rendere testimonianza. Mi sembra quindi che anche questo ragionamento presenti alcuni limiti derivanti dalla mera sistematica processuale.

Quando il collega Li Gotti, con quella veemenza di cui lo riconosco maestro, dice che il Sottosegretario non può non sapere, o non poteva non sapere, mi sembra che faccia un'affermazione clamorosamente inesatta.

Questa è una metodologia che ripudiamo sul piano del processo; forse in politica può essere più accettabile. Magari noi non possiamo non sapere la differenza tra il comma 3 dell'articolo 194 e l'articolo 195 e che la norma che noi seguiamo escluda le voci correnti ma non quello che viene riferito come testimonianza indiretta, proprio perché il codice di procedura penale non lo esclude. E non è possibile che una norma invocata per queste ragioni debba escludere quello che nel codice di procedura penale non è escluso, a meno che non vogliamo fare della nostra discussione un *extra ordinem*, un tribunale di Dio – ha ragione il collega Marinello – che prescinde dalle leggi e dalle norme e si tuffa in osservazioni che sono più politiche che tecniche. Ma questo credo non ci sia consentito.

Allora, caro Presidente (la definisco così perché è paziente rispetto a quello che noi diciamo), ritengo che, prima di parlare di incompetenza e di inadeguatezza e di chiedere le dimissioni non del sottosegretario Mantovano, ma di un Sottosegretario che affronta quotidianamente problemi gravissimi, anche di sicurezza personale, che conosce segreti importanti, che in Commissione giustizia alla Camera – posso assicurare – dimostra un impegno costante, un'attenzione pressante alle questioni riguardanti la mafia, su cui questo Governo si è fatto garante in assoluto (e mi assumo la responsabilità delle ore, anche notturne, passate in Commissione per cercare soluzioni ai problemi che il Paese sente particolarmente), dovremmo tutti, nessuno escluso, fare un piccolo esame di coscienza.

Pertanto, Presidente, credo che l'intervento sia stato abbondantemente capace di ratificare il provvedimento. Non siamo un giudice amministrativo. Ripeto, le ragioni validamente sollevate dal collega Li Gotti, che mi sembra aumentino il valore aggiunto dell'intervento del sottosegretario Mantovano, vanno respinte, con avallo di ciò che il Sottosegretario ci ha riferito.

PRESIDENTE. Preciso che l'onorevole Sisto si è riferito anche al testo scritto che è stato consegnato dal senatore Li Gotti.

SISTO. Quel testo mi è stato cortesemente messo a disposizione dai colleghi Di Pietro e Li Gotti e di questo li ringrazio.

TASSONE. Presidente, io non ho rinunciato al mio intervento.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Tassone, pensavo che avesse ceduto il suo tempo all'onorevole Sisto, come l'onorevole Di Pietro ha fatto con il senatore Li Gotti.

TASSONE. No, Presidente, anche perché questo non è il tempo di confondere le posizioni politiche dell'onorevole Sisto, che sempre apprezzo, con le mie posizioni politiche, per il mio ruolo in Parlamento. Ho dato la precedenza all'onorevole Sisto, perché così abbiamo avuto uno spaccato di dottrina, un ragionamento molto serrato e forte, su cui non farò alcun tipo di valutazione.

Colgo l'occasione per chiedere scusa al Sottosegretario se ho dovuto allontanarmi durante la sua audizione, ma dovevo partecipare alla seduta dell'Assemblea; si è parlato di giudizio di Dio e in effetti credo che il martedì e il mercoledì ci sia una ordalia di vicende anche per quanto riguarda i lavori parlamentari.

Desidero semplicemente proporre alcune considerazioni, alla luce del lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo svolto questa audizione, voglio ricordarlo, perché la vicenda Spatuzza ha posto una serie di interrogativi. Qui non è sotto accusa nessuno, né il Sottosegretario, né la Commissione centrale. Bisogna capire qual è stato il percorso che ha indotto la Commissione a non assegnare il programma di protezione a Spatuzza. Su questo punto si sono intersecate diverse argomentazioni.

Dopo la relazione del Sottosegretario, potremmo anche concludere qui: c'è stata una valutazione tecnico-amministrativa, che differisce da quella giurisdizionale; si è affrontato il discorso dei 180 giorni, del *dies a quo*, oltre ad una serie di valutazioni. Tuttavia, signor Presidente, sarebbe utile fare anche un passo ulteriore, dopo questa audizione, perché volevamo sapere se la Commissione ha fatto anche qualche ragionamento che sconfinava con l'aspetto politico, rispetto all'attendibilità delle dichiarazioni di Spatuzza. Questo è l'aspetto che ci interessa e che ci ha indotto ad audire il Sottosegretario, altrimenti mi sfugge l'utilità del lavoro che stiamo svolgendo per questa Commissione. Rimarranno i resoconti stenografici di un bel *forum*, di una bella disquisizione.

Abbiamo capito che la Commissione ha ragione sul piano amministrativo, che c'è anche l'autorità giudiziaria e che l'aspetto giurisdizionale è qualcosa di diverso. Però, o c'è una difficoltà dovuta ad una limitazione della normativa oppure chiudiamo un problema e ne apriamo un altro. Il problema, però, non si è chiuso, perché abbiamo avuto una serie di commenti in merito alla veridicità di Spatuzza: alcuni sostenevano che era veritiero, altri sostenevano che non lo era. Il problema sta lì, nelle cose che ha dichiarato e su cui si è innescato anche un accertamento su una storia che abbiamo riaperto e su cui lei ha fatto ampia ed encomiabile relazione in merito alla quale dobbiamo certamente confrontarci.

L'audizione è chiusa sul piano tecnico-amministrativo. Allora apriamo un altro processo, un'altra vicenda, un'altra serie di audizioni. Io ritengo che questo sia l'interrogativo di fondo che dobbiamo porci. A me, come componente della Commissione antimafia, interessa questo. Si era detto che a Spatuzza non è stato concesso il programma di protezione perché non era veritiero. Noi, invece, abbiamo ricevuto una risposta diversa. Qualcosa nel mio conto non torna. Nel ragionamento politico, ai fini dell'economia della Commissione, non arrivo ad una conclusione. Sono confuso. Va benissimo la relazione del sottosegretario Mantovano; non poteva dire di più. È un dato di fatto che acquisiamo agli atti, ma poi, sulla base di questa relazione, dobbiamo decidere, magari in sede di Ufficio di Presidenza o in Commissione plenaria, come procedere.

Io non chiedo alcuna dimissione dell'onorevole Mantovano; ne abbiamo già avuta una in questi giorni e poi in questo caso non ce ne sa-

rebbe alcuna ragione. Non posso però esprimere alcun commento se non, ovviamente, quello che posso formulare sulla base di una normativa, di una vicenda, di una situazione in merito alla quale rimane per intero l'interrogativo che ci siamo posti e per il quale abbiamo avvertito l'esigenza di chiedere all'onorevole Mantovano di presentarsi in Commissione antimafia.

PRESIDENTE. Interrompo brevemente la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 13,20, riprendono alle ore 13,25.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

D'ALIA. Signor Presidente, devo innanzitutto dare atto al sottosegretario Mantovano della disponibilità e della assoluta chiarezza con la quale ha espresso l'opinione sua e della Commissione che presiede, riconoscendogli anche il merito di non essersi sottratto ad alcun tipo di confronto con questa Commissione su un tema estremamente delicato che lo è ancora di più per l'eccessivo risalto che, forse sbagliando in alcuni momenti, è stato dato dal punto di vista massmediatico al personaggio di cui stiamo parlando.

Credo sia necessario un supplemento di attività da parte di questa Commissione, non solo e non tanto per le considerazioni sollevate dal collega Li Gotti, alcune delle quali immagino potranno essere oggetto di chiarimento anche immediato da parte del Sottosegretario, ma anche perché mancano alcuni atti la cui lettura ci metterebbe nelle condizioni di valutare la congruità della decisione assunta dalla Commissione centrale che certamente è comunque innovativa (e dirò le ragioni per le quali lo è dal punto di vista della interpretazione della legge). Inoltre, tali atti ci consentirebbero di valutare sia l'eventuale decorrenza del termine di 180 giorni ma anche se e in che termini le dichiarazioni rese dallo Spatuzza siano eventualmente riconducibili a dichiarazioni di carattere più generale contenute nei verbali illustrativi della collaborazione delle tre procure indicate. Credo che questo sia un aspetto importante da considerare.

Infatti, stiamo trattando una materia che è obiettivamente opinabile e lo è geneticamente perché il Sottosegretario e la Commissione centrale non hanno esercitato né un abuso né un arbitrio nell'esprimere le proprie valutazioni. È chiaro, però, che dobbiamo essere messi nelle condizioni di farci un'idea complessiva e di ricondurre, quindi, con esattezza nel tempo le dichiarazioni di Spatuzza, considerato che la Commissione centrale è ancora solo a questo elemento, e cioè ad una dichiarazione resa fuori termine dallo Spatuzza nel corso del processo che si stava celebrando in corte d'appello a Palermo, la motivazione del diniego della ammissione al programma di protezione speciale.

È chiaro allora che conoscere i capitoli contenuti nei verbali illustrativi su cui si è articolata la collaborazione di Spatuzza credo possa essere utile alla nostra Commissione per valutare se vi sia o meno una ricondu-

cibilità, diretta o indiretta, di ciò che lui avrebbe reso fuori dal termine indicato al complesso di dichiarazioni rese, ferma restando la questione dell'accertamento di fatto relativo al termine e alla decorrenza dello stesso.

Vorrei però sottoporre ulteriori elementi di riflessione per i quali credo sia opportuna una prosecuzione del nostro lavoro una volta acquisiti i documenti che credo siano utili alla nostra conoscenza o una volta audite le procure interessate per la parte di loro competenza, qualora si tratti di documenti segretati o per i quali ci siano difficoltà per la loro divulgazione. Credo che questo sia utile, considerato che la proposta di ammissione al programma di protezione viene avanzata da diverse procure cui si aggiunge anche il parere – che credo sia stato acquisito agli atti – della Procura nazionale antimafia. Pertanto, credo sia importante ricostruire con esattezza questa parte della vicenda che è stata propedeutica alla decisione della Commissione centrale.

Né, ovviamente, la richiesta di acquisire il verbale integrale delle sedute della Commissione era relativa alla esigenza di conoscere provvedimenti che con questo non hanno nulla a che fare e che sono ovviamente contenuti nell'unico verbale. Tale richiesta è stata avanzata solo per capire se e in che termini siano state apprezzate le diverse considerazioni che hanno portato alla proposta di ammissione dello Spatuzza al programma di protezione speciale.

Poiché siamo in presenza di un procedimento amministrativo, per quanto speciale, vorremmo comprendere quale sia stata, a fronte della proposta, l'attività istruttoria svolta in merito alla valutazione diversa fatta dai magistrati circa l'attendibilità del teste Spatuzza. Vorremmo altresì capire da quel verbale se vi sia stato un confronto articolato e se tutto ciò che è nella nostra disponibilità si riduce allo stralcio che ci è stato trasmesso.

Il Sottosegretario ha chiarito che il verbale, anche per sua natura, non contiene alcunché di questo genere. Quindi, dal nostro punto di vista tale richiesta non ha più alcuna ragion d'essere. Resta ferma però la necessità di capire perché c'è uno snodo centrale in questa vicenda.

Al di là del precedente richiamato riguardante la protezione di Cinzia Banelli, caso che lo stesso Sottosegretario con molta chiarezza ha ritenuto non identico a quello di cui ci stiamo ora occupando, è la prima volta che la Commissione centrale valuta determinati fatti rivendicando autonomia di giudizio e di valutazione rispetto a quella che l'autorità giudiziaria ha fatto di determinati fatti o condotte. Questo è il punto. Che possa stare all'interno della norma, posso non averne dubbi. Il dato centrale è però che – almeno questa è la mia opinione – la Commissione centrale ha rivendicato la valutazione dell'attendibilità e della sussistenza delle condizioni, che sono diverse e non legate solo alle dichiarazioni rese ma anche al problema della sicurezza e a tante altre questioni, come autonoma e ottenuta in maniera diversa rispetto a quella espressa sulla stessa persona da altri soggetti qualificati nell'ambito di questo procedimento amministrativo. Con l'aggiunta che la valutazione della Commissione non porta a dire che lo Spatuzza sia inattendibile e inaffidabile ai fini della collabora-

zione con lo Stato al 101 per cento. Il provvedimento è singolare, il che, dal mio punto di vista, non significa che io lo critichi in negativo. Dico solo che emerge un dato nuovo e diverso che la Commissione deve apprezzare e approfondire, anche riguardo alla circostanza che possa dare delle indicazioni e degli indirizzi per il futuro.

È chiaro che questo tipo di decisione costituisce un precedente. Se così è – e così è – la valutazione di inattendibilità, almeno per quel che risulta dagli atti in nostro possesso, dello Spatuzza riguarderebbe solo ed esclusivamente la dichiarazione per la quale è stato, lo dico in termini impropri, convocato nel giudizio d'appello di Palermo. Una dichiarazione che la Commissione ritiene, in base a una ricostruzione degli atti (e oggi non sono in condizione di esprimere una valutazione diversa se non sono in grado di compulsare quegli atti), resa fuori termine, quindi sanzionata, come dice la legge, con il diniego dell'ammissione al programma di protezione speciale.

Tutto ciò che è contenuto nei verbali o che ha ad oggetto la collaborazione qualificata di questo soggetto non è stato però messo in discussione, cioè non è stato oggetto di una valutazione critica da parte né della Commissione né delle autorità giudiziarie. Chiaramente tutto questo pone anche a noi la necessità di fare una valutazione ulteriore per capire fino in fondo se si è in presenza di un soggetto inutile comunque ai fini della collaborazione con lo Stato oppure inutile – non vorrei venisse forzato il mio pensiero – a seconda di chi parla. Ciò introdurrebbe, infatti, un precedente pericoloso nella gestione e nella conduzione di altre collaborazioni, di tutte le collaborazioni in atto che gravano sulla responsabilità degli organi dello Stato.

Signor Presidente, non ho valutazioni definitive da fare. Ritengo però necessario, per queste ragioni, un approfondimento della questione dopo che saremo stati messi nelle condizioni di conoscere esattamente non solo le date, quindi gli atti formali, ma anche i contenuti delle dichiarazioni che, nei tempi previsti dalla legge, lo Spatuzza ha reso, al fine di verificare se, secondo un'interpretazione che possiamo dare anche noi, si sia in linea o meno con quanto detto dalla Commissione.

Fermo restando che non siamo un organo di giustizia amministrativa. Ci mancherebbe! Siamo una Commissione d'inchiesta parlamentare e siccome le collaborazioni e i pentiti sono uno strumento fondamentale, anche se pericoloso, nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata è bene che noi sappiamo come questi vengono utilizzati e gestiti al fine superiore dell'interesse dello Stato. Questo è il compito che abbiamo qui in questo momento e che fino in fondo dobbiamo svolgere e non c'entra nulla né con le polemiche né con altro. E per fare questo, dal mio punto di vista, abbiamo bisogno di questi atti e di fare questi approfondimenti.

CARUSO. Signor Presidente, prima, nel mio breve intervento interlocutorio, dicevo che giudicavo incomprensibile la decisione del Partito Democratico di non assistere all'audizione del sottosegretario Mantovano. Mi sono domandato nel corso dell'audizione stessa se questa incapacità di

comprensione da parte mia fosse giustificata o meno. Voglio innanzi tutto premettere che l'audizione del sottosegretario Mantovano è stata richiesta proprio dalla Capogruppo del Partito Democratico e sollecitata da molti dei suoi esponenti; che il sottosegretario Mantovano, come ho già detto prima e come risulta a tutti e agli atti della Commissione, aveva rassegnato la propria disponibilità immediata ad essere ascoltato con riferimento alla decisione della Commissione che egli presiede per l'assegnazione dei programmi di protezione. Voglio altresì premettere ancora che non vi era stato da parte degli altri componenti della Commissione alcun ostacolo, nemmeno da parte sua, Presidente, a questa audizione; che io per primo e il presidente D'Alia a seguire avevamo aperto sull'eventualità di ascoltare il sottosegretario Mantovano e poi di aggiornare i lavori successivamente all'invio dei documenti richiesti alle procure della Repubblica interessate. Ebbene, premesso tutto questo, quanto all'atteggiamento tenuto nel corso della seduta di oggi, sono arrivato alla conclusione – devo dirlo con dispiacere e senza alcuna voglia di alimentare polemica – che, in verità, i componenti del Partito Democratico speravano che il sottosegretario Mantovano in definitiva non venisse. Conoscendo forse lui e conoscendo la pacatezza che ancora in questa occasione ha dimostrato nel riferire le decisioni prese, i ragionamenti svolti all'interno della Commissione da lui presieduta e i documenti dalla stessa esaminati e presi in considerazione, quindi l'oggettività dell'esposizione, i colleghi del PD hanno dall'inizio capito – me lo faccia dire in maniera anche un po' volgare – che nella mattinata di oggi non ci sarebbe stata «trippa per gatti». Quindi le volontà di polemica nei confronti del sottosegretario Mantovano in quanto esponente del Governo che ha oggi la responsabilità del Paese e di questa maggioranza non si sarebbero potute agevolmente spiegare.

Il senatore Li Gotti si è dichiarato sconcertato per quanto riferito dal sottosegretario Mantovano. Lui si è dichiarato sconcertato. A me piace dire che invece per il diretto interessato, cioè il signor Spatuzza, non c'è stato né sconcerto né sorpresa. Quando a Spatuzza riferiscono che una delle procure ha dato parere favorevole al programma, questi dice: «Bene, perché avendo io omissato qualche parte nella speranza che mi fosse dato questo programma di protezione (...)». Caro collega Li Gotti, non mi sembra che quel condizionamento dei giudici, che lei ha attribuito alla Commissione e al sottosegretario Mantovano, lo abbia praticato come esercizio, o tentativo di esercizio, Spatuzza che senza alcuna vergogna, senza alcun pudore riferisce una circostanza del genere. Spatuzza dice: «Non riuscimmo ad avere il programma di protezione e poi mi aprivo con queste dichiarazioni». L'italiano forse è confuso ma il concetto è chiarissimo: prima mi date il programma di protezione al quale aspiro, poi comincio a dichiarare. «Ho cercato, per chi non avesse compreso, di avere prima il programma di protezione e poi decidere se aprirmi. Me lo devono dare immediatamente e poi possiamo parlare». Ma non ci viene il dubbio che stesse cercando di condizionare i pubblici ministeri e che forse in parte ci fosse anche riuscito? C'è peraltro una frase (che si legge tante volte sui giornali di parte, non l'avevo mai trovata in un verbale di giu-

stizia) di Spatuzza, il quale dice: «La persona che io dovevo tirare in ballo». È un italiano incerto anche in questa occasione, o era una condizione che Spatuzza aveva ricevuto, un ordine che doveva eseguire, un compenso a cui doveva dare risposta? Lascio un interrogativo su questo punto.

Non so che cosa dire sul futuro di questo nostro lavoro. Credo che in definitiva, dal momento che è stato avviato, valga la pena concluderlo, perciò a questo punto è meglio attendere che giungano gli ulteriori documenti. Se le procure della Repubblica a cui tali atti sono stati richiesti intenderanno fornirli, il Presidente li classificherà, poi li esamineremo e decideremo se proseguire il lavoro di approfondimento di questa vicenda sulla base di quei documenti, oppure se richiedere anche una nuova audizione del sottosegretario Mantovano. Pertanto, concordo con i colleghi che hanno proposto di lasciare aperto il dibattito.

Spatuzza in questo momento non corre alcun pericolo, essendo affidato alle cure dell'amministrazione penitenziaria. Non voglio essere pessimista nei suoi confronti, ma immagino che egli non abbia una prospettiva di scarcerazione così sollecita da riproporre a breve scadenza questo problema.

Abbiamo peraltro appreso che i congiunti, i parenti del signor Spatuzza hanno inteso risolvere le loro possibili situazioni di pericolo in maniera diversa. Anche questo dovrebbe farci riflettere, non tanto sul signor Spatuzza e sulle sue dichiarazioni, quanto sul contesto complessivo a cui egli continua ad appartenere. Avrei considerato molto più rassicurante se, essendosi affidatosi lui allo Stato per aver sentito l'esigenza, come più volte è stato detto, di mutare finalmente i valori in cui crede, analoga scelta avessero fatto anche i suoi congiunti, i quali avrebbero potuto consegnarsi allo Stato non già per aver compiuto reati (non mi risulta che ciò sia accaduto), ma affinché lo Stato potesse convenientemente tutelarli. Questo non è avvenuto; tale scelta rientra nella libertà di ciascuno, ma non mi rassicura.

Ho già detto del condizionamento dei giudici, di cui ha parlato il senatore Li Gotti, riferendosi non ai pubblici ministeri ai quali Spatuzza rendeva le sue dichiarazioni, bensì – ben più gravemente, mi dispiace collega Li Gotti – alla sentenza che è stata di recente pronunciata dalla corte d'appello di Palermo, nel processo che ha visto imputato il senatore Dell'Utri. Credo che non possa essere consentito fare un'affermazione di questo tipo poiché vi è stata una decisione che peraltro riguarda un aspetto secondario, anche alla luce della considerazione che ho fatto prima sulla condizione oggettiva in cui versa il signor Spatuzza, il quale non corre pericolo.

C'è un limite anche alla polemica e credo che il senatore Li Gotti oggi lo abbia superato, con ingenerosità e non correttezza, soprattutto quando ha inteso contestare al sottosegretario Mantovano – ma in realtà alla Commissione centrale che egli presiede – la decisione di non classificare il provvedimento di reiezione del programma di protezione. Penso infatti che questo sia stato un gesto di responsabile trasparenza, che anche in questo caso ha scongiurato – e con ciò ritorno all'inizio del mio inter-

vento – la possibilità di interpretazioni malevole, di strumentalizzazioni di ogni tipo.

Per fortuna che c'è il collega Li Gotti, mi viene da dire! Egli ha concluso che il sottosegretario Mantovano è inadeguato, ma noi non ce ne siamo accorti. Del resto, non ci siamo nemmeno accorti che, oltre al sottosegretario Mantovano, sarebbe inadeguata anche un'altra decina di persone, cioè i magistrati e gli altri componenti della Commissione centrale per i programmi di protezione, nonché i componenti del collegio della corte che ha pronunciato la sentenza nei confronti del senatore Dell'Utri, i quali si sarebbero fatti condizionare da questo provvedimento, deliberatamente disvelato poco prima che essi assumessero la loro decisione, appunto al fine di condizionarli.

Credo che il senatore Li Gotti, nel suo intervento, abbia dimostrato – cosa che non gli è abituale – mancanza di puntualità e spregiudicatezza. Ho già detto sulla spregiudicatezza, Presidente, ora spiego per quale motivo nel suo intervento ha mancato di puntualità. Ammesso, e molto non concesso, che il termine di 180 giorni dovesse decorrere dal 18 dicembre 2008 per scadere il 16 aprile 2009, in realtà il conteggio svolto dal senatore Li Gotti non è corretto. Infatti il 2009, per sfortuna sua e del signor Spatuzza, è un anno bisestile, quindi il mese di febbraio ha 29 giorni; pertanto, ammesso e molte volte non concesso in termini di principio il concetto, il termine sarebbe scaduto il giorno 15 aprile.

BUONANNO. Presidente, cercherò di fare un intervento moderato.

Innanzitutto, ringrazio il Sottosegretario, perché con la sua relazione ha consentito anche a chi, come me, non è così addentro alle tematiche della mafia di capire che la decisione su Spatuzza è stata assunta dalla Commissione centrale, con i suoi esperti, e che la presenza del Sottosegretario poteva essere anche ininfluente. Quindi, ritengo che siano ampiamente infondate le accuse rivolte a lui e anche al Governo, considerato che, per quello che ho sentito, dopo poco più di due anni dalla sua nascita, 26 su 30 pericolosi latitanti si trovano nelle patrie galere. Mi sembra quindi che questo Governo, insieme al Sottosegretario e al Ministro dell'interno e a quello della giustizia, abbia fatto un grande lavoro.

Sono rimasto sorpreso da quello che è successo. Lo dico da pivellino deputato. Sono venuto in questa Commissione con tanto entusiasmo, quando mi hanno proposto di farne parte. Non sono né un avvocato, né un ex magistrato, né un ex giudice, sono un semplice ragioniere che fa il sindaco da 18 anni, però mi sorprende constatare che, ogni volta che dobbiamo discutere su un argomento importante, lo si faccia con ipocrisia e faziosità, con un atteggiamento non costruttivo ma distruttivo. In sostanza, in questa Commissione (non per colpa sua, evidentemente, Presidente), non si cerca la possibile soluzione per fare qualcosa di importante contro la mafia ed i mafiosi, che ritengo una razza infame, ma si cerca il bisticcio e la polemica, si tenta qualsiasi mezzo per mettere in difficoltà la maggioranza o, in questo caso, il Sottosegretario, rivolgendogli accuse infondate.

Tutto ciò, secondo me, è assurdo. Chi è fuori di qui si rende conto che questo Stato, che purtroppo fa acqua spesso e volentieri, in certi casi si comporta da repubblica delle banane, mi scusi l'espressione: basti pensare al fatto che recentemente un mafioso ergastolano, uno di quelli che ha sciolto nell'acido un bambino insieme a Brusca (che il senatore Li Gotti conosce bene), è uscito dalla galera solo perché era depresso.

Allora mi chiedo come si possa essere credibili di fronte a tutti i cittadini quando in questa importante Commissione un parlamentare o un intero Gruppo non partecipano ai lavori solo perché ritengono che non ci sia un documento piuttosto che un altro. Ciò, a prescindere dal fatto che in questo caso l'abbia fatto il Partito Democratico, ma anche lo faccia chiunque altro ritengo che sia qualcosa che non ha un fondamento democratico. I cittadini ci guardano e mentre loro sono sul pianeta Terra noi a volte siamo sul pianeta Marte e non riusciamo a renderci conto del fatto che il pianeta Terra è fatto della vita di tutti i giorni, mentre qui si fanno discussioni sul sesso degli angeli che alla fine non portano a nulla, se non a far perdere ulteriore credibilità ad uno Stato che invece ha bisogno di essere credibile.

Ripeto che per me Spatuzza non è un essere umano, così come non lo sono coloro che hanno ammazzato centinaia di persone ed eroi del nostro Stato, come Falcone, Chinnici e Borsellino, morti per difendere le nostre istituzioni. Questa gente non merita assolutamente nulla. Ho sentito che tre settimane fa Totò Riina ha chiesto l'aria condizionata, ma a chi chiede l'aria condizionata un personaggio del genere? Uno che non dovrebbe neanche più parlare. Un personaggio del genere chiede l'aria condizionata dopo tutto quello che ha combinato? Questo Stato diventa credibile quando dà risposte certe.

Quello che dico magari può essere fuori dal coro, ma lo dico da cittadino. Quando sento queste cose provo vergogna e spero proprio che l'aria condizionata a Totò Riina non venga concessa. Se, alla fine, in questo Stato chi si comporta male è tutelato più di chi si comporta bene, è finito tutto.

Parlando allora di tutto quello che succede in questo Paese, dico al senatore Li Gotti, con cui in due occasioni ho avuto a che dire, che non ho paura di lui e anche se mi guarda facendo i sorrisini e mi rivolge parole sottovoce per non farle sentire, perché fanno parte di un mondo che io non conosco e che magari lui ha conosciuto molto più da vicino, io non ho paura e vengo qua e dico quello che credo.

Siccome quando si parla di Spatuzza si cerca di utilizzarlo in maniera faziosa per colpire il Presidente del Consiglio e quando si parla del Presidente del Consiglio ci si ricorda sempre e volentieri del conflitto di interessi, per me un conflitto di interessi è dato dal fatto che in questa Commissione c'è uno che ha difeso dei mafiosi, e che ovviamente è stato pagato da parcella per farlo, e ha difeso terribili assassini del nostro Stato, che hanno ammazzato Falcone, Borsellino e tanti altri, e poi si presenta qua a fare accuse incredibili nei confronti di un Governo e di un Sottose-

gretario che rischia la vita per cercare di fare in modo che questo Stato possa migliorare.

Quando sento queste cose mi arrabbio. Chiedo scusa a lei, signor Presidente, per il mio comportamento, ma io sono fatto così, anch'io sono un genuino e mi girano le scatole di fronte a queste cose perché si può criticare tutto quello che si vuole del Governo e del Sottosegretario ma credo che su queste faccende sia stato fatto molto, anche se si deve fare ancora molto.

Se c'è un conflitto di interessi qua dentro, certamente ce l'ha il senatore Li Gotti. Può essere anche legale che lui stia qua, ma non credo stia bene il fatto che uno che ha fatto un certo lavoro sia poi membro di una Commissione antimafia. Ad ogni modo, se la legge lo consente, bene per lui, ma non certo per me. Io preferisco essere cialtrone e ignorante, come questo signore mi ha definito, ma nella mia vita potrò sempre dire di non avere mai difeso assassini, criminali che hanno ammazzato centinaia di persone. Sono contento di essere cialtrone e ignorante, ma sono uno che non andrà mai a difendere un camorrista, un mafioso, uno della 'ndrangheta, neanche se un giorno diventerò avvocato, perché un avvocato può sempre rifiutarsi di farlo.

PRESIDENTE. Onorevole Buonanno, debbo doverosamente dirle che il diritto di elettorato attivo e passivo è costituzionalmente garantito e che non può esservi conflitto di interesse nel libero esercizio della professione, considerato che il diritto di difesa è riconosciuto anche al peggiore dei soggetti. Anche quello è un diritto irrinunciabile e chi difende un imputato compie anche un dovere oltre che una prestazione professionale.

Il confronto politico può anche inasprirsi, si può arrivare anche allo scontro, ma ciò che raccomando prima a me stesso e poi agli altri è l'importanza di contraddire il proprio interlocutore per le cose che dice sull'argomento, per i giudizi e per le valutazioni che esprime, e non con riferimenti personali che a chiunque siano rivolti non sono sempre gradevoli.

MARINELLO. In una seduta in cui ci stiamo ringraziando a vicenda, vorrei assolutamente ringraziare lei, signor Presidente, perché oggi ha saputo condurre il dibattito in maniera assolutamente egregia.

Vorrei anche approfittare della presenza del sottosegretario Mantovano per esprimergli apprezzamento, gratitudine e solidarietà non soltanto in qualità di Sottosegretario di Stato ma proprio per il ruolo di presidente della Commissione centrale ex articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991. Lo stesso apprezzamento esprimo anche nei confronti di tutti i componenti della medesima Commissione. Riconosco, infatti, al sottosegretario Mantovano proprio la capacità di sapere assumere decisioni prescindendo da valutazioni e da condizionamenti esterni, provenienti anche da altri organi, perché è giusto che così si faccia ed è giusto che così vadano le cose. Viviamo, infatti, in un sistema democratico in cui il bilanciamento dei poteri è garanzia di libertà di tutti e per tutti. Non possiamo assolutamente essere democratici e uomini liberi a corrente alternata. E questo vale anche per la

Commissione centrale, anche perché riuscire a resistere a tali condizionamenti è assolutamente importante.

In parziale dissenso con quanto detto dal mio capogruppo senatore Caruso, comprendo pienamente le ragioni dell'assenza nella seduta odierna di alcuni colleghi e, in particolare, di un Gruppo politico. Sottosegretario, lei è un uomo assolutamente capace, sa difendersi da solo e non ha assolutamente bisogno di avvocati. In grande amicizia, però, devo darle un piccolo suggerimento: si guardi sempre (come dobbiamo fare tutti) dai dichiaranti di professione, e quando parlo di dichiaranti non mi riferisco ai delinquenti malavitosi che decidono di collaborare in maniera più o meno interessata con lo Stato ma, purtroppo, a coloro i quali della dichiarazione politica continuata, giorno dopo giorno e istante dopo istante, hanno fatto una professione.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Presidente, anch'io la ringrazio, innanzitutto per l'occasione che mi è stata data di svolgere un approfondimento e poi per la sua cortesia e per quella di tutti i componenti della Commissione.

Per quanto riguarda il piano tecnico, non ho difficoltà a ribadire l'opinabilità della distinzione tra dichiarazione diretta e dichiarazione *de relato* a fronte dell'argomento posto dal senatore Li Gotti e ribadisco anche che, pur dopo averlo ascoltato, non ho dubbi sulla ragionevolezza della decisione assunta su questo aspetto specifico dalla Commissione che presiedo. Quello che mi trova esente da qualsiasi minimo dubbio è il discorso che egli fa a proposito della decorrenza del termine. In questo caso non c'è neanche da immaginare un *iter* logico e cronologico differente. Se si deve dare alle parole il loro senso, mi sembra che l'errore del senatore Li Gotti sia individuare il termine *a quo* nella redazione del verbale illustrativo della collaborazione. Non è assolutamente così. Basta leggere l'articolo 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, così come modificato dalla legge n. 45 del 2001, per constatare in modo chiarissimo che il termine di partenza della decorrenza dei 180 giorni è il momento in cui il dichiarante manifesta la volontà di collaborare al procuratore della Repubblica. È detto in modo inequivocabile. Del verbale illustrativo della dichiarazione si parla dopo. D'altra parte, anche da un punto di vista sistematico, il verbale illustrativo è l'indice ragionato della collaborazione che si è già sviluppata fino al momento in cui viene reso e di quella che sarà successivamente. Il verbale illustrativo non può arrivare subito, arriva alla conclusione dei 180 giorni, che decorrono – non per interpretazione mia o della Commissione, non è un dato esegetico ma letterale, che si ricava dal comma 1 dell'articolo 16-*quater* – dal momento in cui si manifesta la volontà di collaborare, momento che nel caso di Gaspare Spatuzza coincide con la data del 26 giugno 2008.

Il verbale illustrativo arriva il 18 dicembre 2008. Spatuzza inizia a dichiarare altro di rilevante e importante davanti ai pubblici ministeri il 16 giugno 2009, quindi sei mesi dopo la scadenza del termine dei 180 giorni. Anche questo non lo diciamo io e la Commissione, lo dicono i

pubblici ministeri, chi lo interroga. Questo è contenuto però nel provvedimento in quell'omissato che ricordava prima il presidente Caruso.

Il pubblico ministero si ferma e dice: «Quello che sta dicendo ora è un inedito assoluto, perché lei ha taciuto di un incontro che è fondamentale».

Non l'ho detto io questo.

D'altra parte, lo stesso Spatuzza dà una giustificazione: «Io speravo che entro i sei mesi si chiudeva tutto, perché si doveva chiudere tutto. Perché con quello che aveva Caltanissetta nelle mani e con quello che aveva la procura di Firenze io ero tranquillo che entro i sei mesi noi riusciremo ad avere il programma di protezione e poi mi aprivo con queste dichiarazioni. Purtroppo e disgraziatamente la procura di Caltanissetta, io costruisco ponti e lei demoliva tutto. (...). I sei mesi sono passati e non mi posso aprire più».

Poi, in realtà, si «apre»: è detto dal diretto interessato, certificato dai pubblici ministeri e riferito ad una scansione che è letteralmente chiarissima nella legge.

Sulla questione che poneva sempre il senatore Li Gotti della desegregazione del provvedimento che sarebbe un abuso, oltre alle osservazioni che faceva il presidente Caruso, che ringrazio, vorrei informare la Commissione che – per una delibera che la stessa Commissione centrale si è data come fonte di prassi già nel 2001, dopo l'approvazione della legge n. 45 –, quando ci sono provvedimenti di rigetto o comunque provvedimenti che si immagina possano essere impugnati, la desecretazione del provvedimento va in automatico, non costituisce l'eccezione, ma la regola. E ciò, perché si evita il ritardo della richiesta alla Commissione della desecretazione da parte dell'interessato che vuole impugnare il provvedimento dinanzi al TAR. In tal modo abbattiamo i tempi, rendendo l'atto immediatamente disponibile nella sua interezza; così, se si ritiene, lo si può impugnare subito dinanzi al TAR senza perdere ulteriore tempo.

Se ho ben inteso, il senatore D'Alia dice che il precedente della Banelli vale per analogia ma non è proprio sovrapponibile. Mi permetto di contraddirlo. Esiste un precedente in cui un soggetto già ammesso a programma di protezione, poiché emerge che ha taciuto un particolare significativo che doveva dichiarare nei sei mesi previsti, si vede revocato il programma ... (*Commenti del senatore D'Alia*).

Senatore D'Alia, ho capito male?

D'ALIA. Che il precedente della Banelli non fosse identico a quello al nostro esame lo ha detto lei. Io nemmeno lo conoscevo.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi correggo e mi scuso. Immagino che volesse capire se ci sono precedenti sui 180 giorni, a prescindere da quello della Banelli.

D'ALIA. Esatto.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ci sono. È il caso di un collaboratore per il quale è emerso successivamente che ha taciuto un particolare importante. La stessa DDA proponente ne chiede la revoca, la Commissione la concede, poi la medesima DDA, poiché è un buon collaboratore e sta dicendo di più, chiede più volte di riammetterlo. Abbiamo sempre respinto il programma, in applicazione della norma dei 180 giorni.

Non è vero che alla Commissione sono precluse valutazioni autonome rispetto all'autorità giudiziaria. La regola è che ci sono valutazioni autonome. Se la Commissione antimafia ritiene di dover chiedere una antologia di queste valutazioni autonome, anche su casi di un minimo di spessore, sono disponibile a fornirla. Ovviamente non compete a noi la valutazione di attendibilità a fini giurisdizionali. Credo che nel provvedimento ci sia un passaggio nel quale si dà atto che le dichiarazioni di Spatuzza, riscontrate in relazione alla stragi di via D'Amelio e di via dei Georgofili, hanno avuto un esito giudiziario significativo.

Ma nell'insieme? chiedeva il senatore D'Alia. Nell'insieme non devo dirlo io, quindi mi esimo dall'esprimere valutazioni anche soltanto di carattere personale, che in questa sede sarebbero fuori luogo.

Altra questione è se ciò che Spatuzza dice a proposito dell'incontro con Graviano, soprattutto del contenuto del colloquio, fosse *in nuce* presente nelle dichiarazioni antecedenti. Noi, in coscienza, riteniamo di no. Peraltro, quelle affermazioni dei pubblici ministeri e dello stesso Spatuzza ci confortano, ma questo potrà essere verificato quando le autorità giudiziarie interessate trasmetteranno gli atti.

Da ultimo, l'interferenza politica, richiamata garbatamente dall'onorevole Tassone e pesantemente dal senatore Li Gotti. Io non devo giustificare nulla, nel senso che noi abbiamo chiesto gli atti necessari per la decisione alle procure interessate con una quantità incredibile di delibere e, in modo informale, ancora più frequentemente. Se ci fossero arrivati a gennaio, nei sei mesi previsti per passare dal piano provvisorio all'esame del programma definitivo, non avremmo avuto difficoltà ad emettere il nostro provvedimento a gennaio. Sono certo però che in quel caso il senatore Li Gotti avrebbe dichiarato che avevamo aspettato che Spatuzza dichiarasse in dibattimento per smentirlo con il nostro provvedimento. Credo che la tempistica, comunque, avrebbe consentito polemiche. Se una cosa si può dire della Commissione centrale, questa è che non si muove sulla base di calendari altrui, bensì, con la maggiore celerità possibile, sui propri.

Un'ultima, velocissima considerazione. Come è stato ricordato, ho l'onore di presiedere da sette anni, con una provvidenziale pausa di due anni in cui questo onore è spettato al collega Minniti, la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione. È una Commissione che, insieme con il Servizio centrale di protezione, oggi si occupa della sicurezza personale e dell'assistenza di 966 collaboratori, di 3.655 familiari, di 73 testimoni di giustizia e di 264 loro familiari. È la ragione, la causa della minore tranquillità della vita

quotidiana di chi svolge questo servizio, che rimetterei molto volentieri, anche perché non è collegato in modo stretto al mio incarico di Sottosegretario per l'interno. La legge prescrive che tale compito sia affidato ad un Sottosegretario per l'interno; siamo in tre, quindi potrebbe svolgerlo un altro collega ed io sarei felice e molto più tranquillo.

Tuttavia, se devo dismettere questa veste di presidente della Commissione centrale, non è certamente per la decisione assunta sul caso Spatuzza, per la quale invece i sonni tranquilli – perlomeno per quanto riguarda la Commissione che presiedo – si possono dormire, poiché riteniamo di avere soltanto applicato la legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Mantovano per la comunicazione iniziale e per questa replica, con cui credo abbia confermato nei fatti la disponibilità a dare tutta la sua collaborazione alla Commissione.

Il dibattito che in questo momento si conclude dimostra che i documenti che avevamo a disposizione e la relazione del sottosegretario Mantovano costituivano una base più che sufficiente per sviluppare un ampio confronto sui delicati e complessi problemi che abbiamo davanti. Naturalmente, la replica del sottosegretario Mantovano non esaurisce la nostra riflessione. Sono certo che la sua disponibilità permane anche per il futuro prossimo, soprattutto se ci perverranno nuovi elementi dalle procure che abbiamo sollecitato. Vi informo che, raccogliendo immediatamente un suggerimento del senatore D'Alia, ho già firmato una lettera di sollecitazione anche al dottor Francesco Messineo, procuratore antimafia a Palermo. Vedremo dunque come procedere alla luce anche di nuovi eventi.

In conclusione, vorrei dire una parola che ha anche una valenza personale di testimonianza politica. Sono stato per quattro anni Ministro dell'interno ed ho avuto come collaboratore prezioso, nelle vesti di Sottosegretario e di presidente di questa delicatissima Commissione amministrativa (sottolineo «amministrativa»), l'onorevole Mantovano. Non ho mai avuto alcun problema, ho sempre scrupolosamente rispettato l'autonomia della Commissione e do atto all'onorevole Mantovano di una lealtà e di una correttezza esemplari nello svolgimento del suo lavoro. Come tutti gli esseri umani, anch'egli è soggetto a sbagliare, ma non credo che la sua personale correttezza e lealtà istituzionale possano essere messe in dubbio.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Sconvocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

PRESIDENTE. Tenuto conto della richiesta avanzata da alcuni Gruppi e apprezzate le circostanze, comunico che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista al termine della seduta della Commissione, non avrà più luogo.

Mi riservo di consultare i Capigruppo per stabilire il giorno e il luogo di tale riunione, che comunque va tenuta, anche alla luce dell'andamento di questa seduta.

Ribadisco il mio rammarico per l'assenza del Gruppo del Partito Democratico. Mi auguro che il vuoto che questa assenza ha determinato nell'economia generale della discussione possa essere colmato al più presto. L'assenza, l'Aventino anche di pochi minuti, come la storia ci insegna, non è una buona soluzione.

La seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 14,15.

ALLEGATO

Note integrative prodotte dal senatore Luigi Li Gotti e dal deputato Antonio Di Pietro

La decisione della Commissione centrale ex articolo 10 della legge n. 82 del 1991, assunta il 15 giugno 2010, è macroscopicamente errata.

Si legge nella motivazione:

«La circostanza che Spatuzza abbia riferito all’Autorità giudiziaria elementi nuovi, mai esposti prima, e particolarmente significativi, circa un anno dopo l’avvenuta scadenza del termine semestrale, impone il rigetto dell’ammissione al programma definitivo».

La indicazione e scansione temporale citata è giuridicamente incomprendibile, nonché falsa.

Infatti l’articolo 16-*quater* della legge n. 82 del 1991 (introdotto dalla legge n. 45 del 2001) impone quale condizione giuridica, per l’ammissione al programma di protezione, la redazione e sottoscrizione del «Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione» (atto che costituisce la manifestazione esplicita della volontà di collaborare).

Il comma 1 dell’articolo 16-*quater* stabilisce che la persona «rende al Procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso (...)».

Il comma 7 dell’articolo 16-*quater* specifica che «le speciali misure di protezione non possono essere concesse qualora entro il termine di cui al comma 1, la persona non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione» (comma 3 dell’articolo 16-*quater*).

Nel caso di Spatuzza, sono stati redatti i verbali illustrativi con le Procure distrettuali competenti di Palermo, Firenze e Caltanissetta.

A seguito della richiesta della Commissione parlamentare antimafia, la Commissione ministeriale, il 23 giugno 2010, in apposita riunione deliberante (vedasi il verbale relativo inviato alla Commissione antimafia) ha trasmesso dati e documenti (alcuni allegandoli).

Nel suddetto verbale della Commissione ministeriale del 23 giugno 2010:

– al punto 8, vi è il richiamo al citato Verbale illustrativo ex articolo 16-*quater* della legge n. 82 del 1991 (introdotto dalla legge n. 45 del 2001) reso alla Procura di Palermo, redatto e sottoscritto il 22 dicembre 2008 dallo Spatuzza;

– al punto 9, vi è il richiamo al Verbale illustrativo reso alla Procura di Caltanissetta, redatto e sottoscritto il 17/18 dicembre 2008 dallo Spatuzza.

– al punto 10, vi è il richiamo al Verbale illustrativo reso alla Procura di Firenze, redatto e sottoscritto il 17 dicembre 2008 dallo Spatuzza.

Il termine di 180 giorni decorrente dalla manifestazione di volontà dello Spatuzza di collaborare (di cui ai verbali illustrativi richiamati ai suddetti punti 8, 9 e 10), entro i quali rendere alle Procure della Repubblica, tutte le notizie in suo possesso, scadeva, pertanto, rispettivamente:

- il 16 giugno 2009 (Procura di Firenze, che per prima aveva raccolto il «verbale illustrativo» della collaborazione);
- il 21 giugno 2009 (Procura di Palermo);
- il 18 giugno 2009 (procura di Caltanissetta).

Ebbene, come risulta dalla decisione della Commissione ministeriale (v. pagg. 9 e 10):

«Qualche apertura a nuove dichiarazioni, Spatuzza l’aveva data per la prima volta il 16 giugno 2009, nell’interrogatorio alla DDA di Firenze».

Alle pagine 37 e seguenti del suddetto verbale d’interrogatorio del 16 giugno 2009, reso quindi entro i 180 giorni dal verbale illustrativo della collaborazione, come precisa la Commissione ministeriale, lo Spatuzza:

«ha fatto seguire il primo racconto dell’incontro con Graviano al bar Doney a Roma, in via Veneto, e del riferimento, nella circostanza, di Graviano a Berlusconi»

Dichiarazioni, quindi, ribadite in dibattimento il 4 dicembre 2009, (vedi pagina 9 della delibera della Commissione ministeriale), innanzi la Corte di appello di Palermo (nel processo a carico del senatore Marcello Dell’Utri).

Da quanto sopra esposto consegue, con una semplice verifica dei dati e delle date, che «entro il termine di centottanta giorni» lo Spatuzza ha reso quelle dichiarazioni che, invece, la Commissione ministeriale, con macroscopico errore, afferma (pagina 9, ultimo capoverso) essere state rese «sei mesi dopo la scadenza del termine di 180 giorni» (sic!).

L’errore è talmente macroscopico da lasciare sbalorditi, apparendo pretestuosa la confusione tra interrogatori resi e «Verbale illustrativo» (atto espressamente previsto quale condizione per l’ammissione al programma speciale di protezione e dalla cui data di sottoscrizione decorre il termine dei 180 giorni).

Macroscopico è, altresì, l’errore nell’applicazione dei commi 1, 4 e 7 del citato articolo 16-*quater*.

Invero, le dichiarazioni dello Spatuzza aventi ad oggetto l’incontro al bar Doney di Roma con Graviano e il «riferimento, nella circostanza, di Graviano a Berlusconi» sono «*de relato*» (conoscenza di un fatto non visto direttamente, ma appreso dal Graviano) e, quindi, ricadenti sotto la disciplina dell’articolo 195 del codice di procedura penale.

La Commissione ministeriale (vedi pagina 2) ha evidenziato, per l'appunto, il dato «di conoscenza acquisita *de relato*».

Ebbene, il comma 6 dell'articolo 16-*quater*, delimita con esattezza il contenuto che deve avere il «Verbale illustrativo della collaborazione», dalla cui sottoscrizione, si ribadisce, decorre il termine dei 180 giorni.

Recita il suddetto comma 6:

«Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.»

Sicché, per espressa previsione della legge, le informazioni «*de relato*» sono escluse dal contenuto illustrativo della collaborazione, dalla cui sottoscrizione decorre il termine dei 180 giorni, più volte richiamato.

La differenza tra testimonianza diretta (disciplinata dall'articolo 194 del codice di procedura penale) e testimonianza «*de relato*» (disciplinata dall'articolo 195 del codice di procedura penale) è stata reiteratamente ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione (per ultimo vedasi la sentenza n. 4977 dell'8 ottobre 2009, della V Sezione penale; dello stesso tenore la sentenza n. 11097 del 26 gennaio 2006 della I sezione penale e la sentenza n. 19612 del 10 maggio 2006 della I sezione penale).

La lettura delle suddette sentenze rende esplicita la ragione della differenza di regime tra testimonianza diretta e testimonianza «*de relato*» proprio con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Ebbene, il comma 6 dell'articolo 16-*quater* richiama espressamente le dichiarazioni «dirette», ex articolo 194 del codice di procedura penale, da inserirsi nel Verbale illustrativo della collaborazione, con espressa esclusione dal suddetto Verbale illustrativo delle testimonianze «*de relato*».

Ne consegue l'inapplicabilità (esplicitamente indicata nella norma) del termine dei 180 giorni alle dichiarazioni che non siano riconducibili alle «testimonianze dirette», ai sensi dell'articolo 194 del codice di procedura penale.

Il quadro giuridico sopra esplicitato evidenzia, quantomeno, la manifesta incompetenza e inadeguatezza del Presidente della Commissione ministeriale (nella persona del Sottosegretario onorevole Alfredo Mantovano), aggravata dal fatto che questi assolve le relative funzioni istituzionali da lungo tempo (2001-2006; nonché 2008-2010).

Tanto premesso

1. La Commissione ministeriale deve procedere, senza indugio, alla correzione del suo provvedimento del 15 giugno 2010, con l'adozione di provvedimento rispettoso della legge e, quindi, con l'accoglimento della richiesta di ammissione al programma speciale di protezione nei confronti di Spatuzza Gaspare, per come avanzata congiuntamente dalle Procure di-

strettuali di Firenze e Caltanissetta e con l'intesa della Procura distrettuale di Palermo.

2. Si chiede che il Presidente della Commissione ministeriale, onorevole Alfredo Mantovano, rassegni con immediatezza le dimissioni da detto ruolo istituzionale.

Esistono, peraltro, fondate ragioni che fanno dubitare della clamorosa incompetenza ed inadeguatezza del Presidente onorevole Mantovano, atteso il fatto che trattasi di magistrato, nonché attesa la circostanza del lungo esercizio della funzione istituzionale espletata (si ribadisce, ben 7 anni dal 2001).

C'è, invero, da ipotizzare ragionevolmente che la decisione della Commissione ministeriale (ovviamente condizionata dal suo organo di vertice, nella persona del suo Presidente, ampiamente titolato per durata della funzione svolta e per la presumibile competenza professionale) sia espressione di interessata compiacenza, proprio alla vigilia della sentenza della Corte di appello di Palermo (processo a carico del senatore Marcello Dell'Utri).

In tal senso depone la lesta desegretazione dell'atto adottato dalla Commissione ministeriale il 15 giugno 2010, desegretato lo stesso giorno con provvedimento in calce, pur sussistendo la segretezza prevista dalla legge, rimuovibile solo a seguito di iniziativa, in tal senso, dell'Autorità giudiziaria e non certamente per autonoma iniziativa della Commissione ministeriale, a meno che, come nella specie, la decisione non sia stata propeutica alla strumentale diffusione, in vista della sentenza della Corte d'appello di Palermo.

